

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE**

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Corso di laurea in
Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport

L - 14



Tesi di laurea in
DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO

**L'EVOLUZIONE DELLA FIGURA DI AGENTE
SPORTIVO**

Relatore

Prof.

Luca MIRANDA

Candidato

Mario PIROLI

Matr. 0048640

Anno Accademico 2019/2020

Alla mia famiglia.

INDICE

	<i>pag.</i>
Introduzione	1
Capitolo I - NATURA GIURIDICA ED EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO	
1. Il concetto di ordinamento giuridico	6
2. Il pluralismo giuridico	10
3. L'ordinamento giuridico sportivo	13
3.1. La sentenza della Corte di Cassazione 11 febbraio 1978, n. 625	17
4. La necessità di tutela dei lavoratori sportivi: genesi e sviluppo della Legge 23 marzo 1981, n. 91	19
4.1. Lavoro sportivo: autonomo o subordinato?	23
4.2. Il contratto di lavoro dello sportivo	27
4.3. La cessione del contratto di lavoro sportivo	32
5. L'autonomia dell'ordinamento sportivo ed i limiti di essa: la Legge 19 agosto 2003, n. 280	35
5.1. I rapporti giurisdizionali tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo	38
Capitolo II - NASCITA E SVILUPPO DELLA FIGURA DI AGENTE SPORTIVO FINO ALLA C. D. "DEREGULATION" FIFA DEL 2015	
1. Nascita ed evoluzione normativa dell'Agente sportivo	41
2. Il caso <i>Piau</i> contro la Commissione delle Comunità Europee	45
3. La c. d. " <i>deregulation</i> " FIFA dell'aprile 2015	49
4. L'Agente sportivo tra normative internazionali e nazionali	51
4.1. Il Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari	54
4.2. Il Regolamento FIGC per i servizi di Procuratore sportivo	57

Capitolo III - LA FIGURA DI AGENTE SPORTIVO IN ITALIA DOPO LA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

1. La necessità di una regolamentazione normativa dell'Agente sportivo	60
1.1. Il comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205	61
2. Il D. P. C. M. del 23 marzo 2018	64
2.1. L'istituzione del Registro nazionale degli Agenti sportivi presso il CONI	65
2.2. Le modalità di conseguimento dell'abilitazione di Agente sportivo	67
2.3. Gli Agenti stabiliti	69
3. Le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020	71

Capitolo IV - LA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'AGENTE SPORTIVO: I REGOLAMENTI CONI E FIGC

1. Il Regolamento CONI degli Agenti sportivi	75
1.1. Il Registro nazionale degli Agenti sportivi	76
1.2. La Commissione CONI degli Agenti sportivi	80
1.3. Il titolo abilitativo e l'esame di abilitazione	82
1.4. I doveri, l'incompatibilità e il conflitto di interessi degli Agenti sportivi	83
1.5. Il regime sanzionatorio	86
1.6. La risoluzione delle controversie	88
2. Il nuovo Regolamento Agenti sportivi CONI del 14 maggio 2020	89
2.1. Le novità introdotte rispetto al precedente Regolamento degli Agenti sportivi	90
2.2. Il Regolamento disciplinare Agenti sportivi CONI	98
3. Il Regolamento FIGC degli Agenti sportivi	102
3.1. Il Registro federale degli Agenti sportivi	104

pag.

3.2. La prova speciale per il conseguimento dell'abilitazione	106
3.3. L'esercizio dell'attività degli Agenti sportivi stabiliti	107
3.4. L'esercizio dell'attività degli Agenti sportivi	109
3.5. L'Agente sportivo per i calciatori minorenni e dilettanti	110
3.6. La remunerazione degli Agenti sportivi	112

Capitolo V - L'AGENTE SPORTIVO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

1. L'inquadramento giuridico della figura di Agente sportivo nell'ordinamento statale	114
1.1. L'Agente sportivo come mediatore	115
1.2. Il contratto di agenzia e l'Agente sportivo	116
1.3. L'Agente sportivo tra rappresentanza e prestazione d'opera intellettuale	118
1.4. Il controverso rapporto tra la figura di Avvocato e di Agente sportivo	121
2. L'Agente sportivo quale soggetto interno dell'ordinamento sportivo	124
2.1. La domanda di iscrizione al Registro federale	125
2.2. Il contratto di mandato sportivo: natura, struttura ed effetti	126
3. La responsabilità dell'Agente sportivo nella giustizia statale e nella giustizia sportiva	128
Riflessioni conclusive	131
Bibliografia	132
Giurisprudenza	138

Introduzione

Parlando di Sport, soprattutto in Italia, non si può non pensare al gioco del calcio e, pensando al gioco del calcio non si può non tener conto di una di quelle figure sempre più presente e protagonista nelle vicende di trasferimento dei calciatori da una società all'altra: l'Agente sportivo. Per comprendere meglio la rilevanza di tale figura e la sua espansione, è utile servirsi di alcune cifre: stando a quanto riportato dal *report* annuale della FIFA sul lavoro degli Intermediari (Agenti) nel contesto dei trasferimenti internazionali, i *club*, solo nel 2018, hanno speso ben 548 milioni di dollari in commissioni sui trasferimenti avvenuti, mentre nel 2013 il valore delle commissioni era inferiore a un terzo di questa cifra ¹. L'altissimo volume dei compensi economici percepiti dagli Agenti sportivi è riscontrabile anche a livello nazionale, tramite la lettura di un documento pubblicato dalla FIGC che, per finalità di trasparenza, ha pubblicato tutti i compensi percepiti dagli Agenti nelle operazioni che hanno coinvolto società appartenenti alla Serie A nell'anno solare 2018. Ebbene, la cifra complessiva percepita dagli Agenti sportivi per le loro operazioni è stata superiore a 170 milioni di euro ².

Inoltre, la figura in esame, nel corso degli anni ha subito numerosissimi interventi normativi che hanno ridefinito una professione che ha visto forse troppo spesso cambiare denominazione, qualificazione e regolamentazione

¹ Dati provenienti dal *report FIFA Intermediaries in International Transfers 2018 edition*. Il *report* completo è consultabile sul sito <https://www.fifatms.com/data-reports/reports/>.

² Dati provenienti dal documento FIGC *Compensi Procuratori Sportivi 1.1.2018 - 31.12.2018*. Il documento completo è consultabile al seguente link: <https://www.figc.it/media/86088/serie-a-dato-economico-aggregato-società-2018.pdf>.

³. Principalmente per questi motivi ho deciso di incentrare il presente elaborato sull'analisi della figura di Agente sportivo, facendo particolare riferimento al contesto calcistico.

La figura dell'Agente dei calciatori o degli sportivi in generale è ormai diffusa in ogni disciplina ed è divenuta una figura parallela allo sportivo stesso, quest'ultimo, infatti, non si preoccupa più in prima persona di aspetti contrattuali e legali ma li delega per l'appunto al suo Agente.

L'attività svolta dall'Agente sportivo, però, non si limita allo svolgere un'attività di assistenza esclusivamente in favore dello sportivo, ad esempio durante la fase delle trattative con una società sportiva. Capita sempre più spesso, infatti, che anche le stesse società sportive si servano di Agenti sportivi, al fine di incentivare il tesseramento o la cessione di contratti di atleti professionisti.

L'analisi e la comprensione di tale figura non può in ogni caso prescindere da un richiamo al contesto in cui il soggetto si trova ad operare ed interagire. In ragion di ciò, nella prima parte dell'elaborato verrà analizzato il contesto dell'ordinamento giuridico sportivo, facendo particolare riferimento a due dei più importanti interventi normativi che riguardano il diritto sportivo. In primo luogo si esaminerà la Legge 23 marzo 1981, n. 91; legge che ha regolamentato (e regola tutt'ora, a distanza di quasi 40 anni) il rapporto di lavoro sportivo e che ha segnato da spartiacque nel mondo del calcio, eliminando quanto di più difeso e discusso in precedenza:

³ Su tutti è necessario citare uno degli ultimi interventi legislativi in materia: la Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha inteso dare risposta alle forti riserve critiche espresse da più parti nei confronti della disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC attuata nel 2015.

il vincolo sportivo ⁴. Successivamente, si passerà all'esame della Legge 19 agosto 2003, n. 280, la quale oltre ad aver riconosciuto l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ha tentato di razionalizzare in maniera compiuta i rapporti e i confini tra la giustizia statale e quella sportiva ⁵.

Una volta compreso il contesto in cui l'Agente sportivo si trova ad operare si andrà ad approfondire *in primis* la nascita di tale figura e la sua evoluzione storica, anche analizzando i vari regolamenti che hanno disciplinato la professione di Agente sino al 1° aprile 2015, anno in cui la FIFA ha deciso di stravolgere la professione con la c. d. "*deregulation*" ⁶. Tale scelta della FIFA, secondo l'opinione di molti, ha visto "*svalutare*" l'importanza di tale professione. A sostegno di tale opinione, infatti, è bene tener presente che mediante tale intervento la FIFA ha inteso eliminare qualsiasi tipo di esame abilitativo e, in ragion di ciò, per divenire Agenti a tutti gli effetti era solamente necessario effettuare l'iscrizione all'albo

⁴ In base al vincolo sportivo, le sorti dell'atleta erano affidate esclusivamente alla società titolare del cartellino, la quale poteva decidere anche senza il consenso dell'interessato, la cessione dell'atleta ad altra società dietro versamento di un corrispettivo. La legge n. 91/1981 intervenne sul vincolo sportivo, abolendolo parzialmente solo per gli sportivi professionisti, infatti, tale istituto permane tutt'ora negli sport dilettantistici.

⁵ La legge n. 280/2003 ha confermato l'attribuzione delle controversie inerenti questioni di carattere tecnico agli organi della giustizia sportiva, mentre quelle di natura economica (specificatamente indicate all'art. 3) sono sottoposte alla giurisdizione statale. Tuttavia, l'art. 3 della legge in questione chiarisce che vi è comunque la possibilità di adire il giudice statale per questioni sorte nel mondo dello sport, ma si realizza, esclusivamente, dopo che si siano esauriti i gradi interni della giustizia sportiva.

⁶ Tramite questo atto fortemente voluto dalla FIFA e dall'allora presidente J. Blatter si è passati da una attività regolamentata a livello internazionale e nazionale che garantiva un minimo livello comune di preparazione professionale tramite il superamento di un esame di abilitazione, ad una libera piazza dove chiunque poteva accedere alla professione.

istituito presso le varie Federazioni sportive nazionali ⁷. E' facilmente intuibile come tale liberalizzazione abbia creato non poche problematiche, lasciando libertà di movimento e di azione a soggetti che non avevano alcuna preparazione in materia.

Dopo due anni dove chiunque ⁸ poteva accedere a tale professione, in Italia in particolar modo, si è sentita la necessità di una “*ri-regolamentazione*” di tale figura. E' così intervenuta la Legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale legge, tra le altre significative disposizioni in materia di Sport costituenti il c. d. pacchetto Lotti, ha previsto all'art. 1, comma 373, l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo che per divenire Agenti sportivi è necessario il superamento di << *una prova abilitativa diretta ad accertare l' idoneità allo svolgimento dell'attività di Agente sportivo* >>.

In seguito, si approfondirà il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, dove sono stati definiti i contenuti della prova abilitativa, la quale si compone di una prova generale presso il CONI e di una prova speciale presso ciascuna Federazione sportiva professionistica.

⁷ Ad esempio, per ottenere la qualifica di Procuratore sportivo FIGC era necessario compilare una richiesta di iscrizione al registro dei Procuratori sportivi pagando 500 euro per i diritti di segreteria e 150 euro per ogni contratto di rappresentanza depositato presso la Federazione.

⁸ In particolare per l'iscrizione all'albo dei Procuratori sportivi FIGC non era necessaria alcuna preparazione professionale ma in base al modulo di richiesta di iscrizione era necessario: << *a) di essere legalmente residente in Italia; b) di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; c) di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla Legge n. 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni; d) di non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; e) di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento Procuratori Sportivi FIGC e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC* >>.

In prospettiva analoga si esamineranno, pertanto, gli ultimi Regolamenti CONI e FIGC degli Agenti sportivi, con un *focus* particolare sulle modalità di conseguimento dell'abilitazione, sull'esercizio della professione e sul recentissimo Regolamento disciplinare Agenti sportivi.

Nel quinto ed ultimo capitolo si passerà la lente d'ingrandimento sullo *status* dell'Agente sportivo all'interno dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo. A tal proposito, si cercherà di inquadrare e qualificare l'attività di Agente sportivo all'interno dell'ordinamento statale e si analizzeranno i principali negozi giuridici utilizzati durante lo svolgimento della sua attività. Successivamente ci si interrogherà se l'Agente sportivo è un soggetto interno o esterno al suddetto ordinamento⁹. Si farà, infine, cenno al rapporto che intercorre tra la figura di Agente e quella di Avvocato ed alla responsabilità dell'Agente sportivo nella giustizia statale e nella giustizia sportiva.

⁹ La questione sullo *status* in capo all'Agente sportivo è sempre stata oggetto di dibattito e di ardua spiegazione, visti anche i numerosi regolamenti e interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli anni. In proposito va ricordato che il Regolamento Agenti FIGC antecedente alla riforma del 2015 affermava che l'Agente non fosse << *tesserato della FIGC* >>, sebbene all'art. 19, comma 3, prevedesse che l'agente dovesse improntare << *il proprio operato a principi di lealtà, correttezza e probità* >>, così richiamando i tipici doveri alla cui osservanza sono tenuti i soggetti l'ordinamento sportivo.

Capitolo I

NATURA GIURIDICA ED EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

SOMMARIO: 1. Il concetto di ordinamento giuridico; 2. Il pluralismo giuridico; 3. L'ordinamento giuridico sportivo; 3.1. La sentenza della Corte di Cassazione 11 febbraio 1978, n. 625; 4. La necessità di tutela dei lavoratori sportivi: genesi e sviluppo della Legge 23 marzo 1981, n. 91; 4.1. Lavoro sportivo: autonomo o subordinato?; 4.2. Il contratto di lavoro dello sportivo; 4.3. La cessione del contratto di lavoro sportivo; 5. L'autonomia dell'ordinamento sportivo ed i limiti di essa: la Legge 19 agosto 2003, n. 280; 5.1. I rapporti giurisdizionali tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.

1. Il concetto di ordinamento giuridico

Prima di analizzare nello specifico l'ordinamento sportivo, è necessario ripercorrere l'evoluzione storica del concetto di ordinamento giuridico. Ciò è necessario anche al fine di inquadrare correttamente l'ordinamento statale nella sua attuale configurazione ed esplicitare i rapporti di questo con i c. d.

ordinamenti settoriali ¹⁰. Risulterà inoltre fondamentale anche per comprendere la configurazione dell'ordinamento sportivo quale ordinamento giuridico, con autonomia e limiti propri.

Nell'evoluzione dottrina, in ordine a tale nozione, si sono succedute diverse teorie.

Nel contesto delle teorie generali sugli ordinamenti giuridici si affermò inizialmente la c. d. teoria “*normativistica*” elaborata da Hans Kelsen ¹¹.

Kelsen definisce l'ordinamento giuridico come un sistema di norme giuridiche vigenti in un determinato ambito territoriale. Tali norme traggono la loro validità unicamente dalla loro positività, cioè dal fatto di essere poste direttamente dall'ordinamento stesso ¹².

Sempre secondo Kelsen, le norme risultano collegate fra loro da un rapporto di gerarchia decrescente, secondo uno schema di tipo piramidale facente capo ad una unica norma fondamentale (c. d. *Grundnorm*), dalla quale derivano tutte le norme di rango inferiore.

Le norme giuridiche, quindi, non sono determinate dall'esigenza del gruppo sociale di darsi un determinato ordinamento, ma derivano da una norma di rango superiore, presupposta ed astratta, che si colloca fuori dall'ordinamento stesso.

Tale teoria, inoltre, si discosta nettamente dalle teorie stataliste tradizionali ¹³. Per Kelsen, lo Stato come entità giuridica è ordinamento giuridico “*tout*

¹⁰ L'ordinamento sportivo può essere generalmente considerato proprio come un “*ordinamento giuridico settoriale*”, dotato cioè di una propria autonomia, seppure operante nel rispetto dell'ordinamento statale, in Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2016, p. 3.

¹¹ Kelsen H., *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966.

¹² Kelsen H., *La dottrina pura del diritto*, Einaudi editore, Torino, 1952.

¹³ Secondo queste ultime, lo Stato è l'unico ordinamento giuridico, ed è giuridico in quanto territorialmente sovrano.

court”, e quindi non ha, come sosteneva la concezione statalista classica, un suo ordinamento, ma è esso stesso ordinamento giuridico. A questa dottrina si va a contrapporre la c. d. teoria “*istituzionalista*”¹⁴ sostenuta da Santi Romano.

Tale teoria punta proprio a confutare il principio kelseniano. Infatti Santi Romano riteneva non sufficiente la nozione di diritto come norma o insieme di norme che costituiscono l’ordinamento, in quanto quest’ultimo, considerato come “*Istituzione*” o organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: l’“*Istituzione*” (ossia l’ordinamento) è organizzazione, posizione della società ed il “*momento istitutivo*” precede e realizza quello normativo¹⁵.

Santi Romano individua, quindi, tre elementi come necessari a caratterizzare il concetto di ordinamento giuridico.

Questi sono:

- a) la società, intesa come l’insieme dei soggetti;
- b) l’ordine sociale, ossia il sistema delle strutture entro cui i soggetti membri della società si muovono;
- c) la normazione, cioè il complesso delle regole organizzative.

¹⁴ Per l’impostazione “*istituzionalistica*”, l’insufficienza della nozione di diritto, quale esclusivo insieme di norme, si manifesta in tutta la propria evidenza allorché si ha riguardo all’intero ordinamento giuridico di uno Stato, ad esempio, quando si parla di diritto italiano o tedesco, abbracciandoli nella loro rispettiva totalità: l’ordinamento giuridico di uno Stato, anche solo in base all’esperienza generale, va infatti ben oltre l’idea dello stesso come insieme di regole. La definizione stessa di ordinamento giuridico come evidenziato da Santi Romano, implica già di suo, l’idea di qualcosa di più animato: è la complessa organizzazione dello Stato stesso, i suoi vari meccanismi e collegamenti di autorità che creano, mutano, applicano e garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con esse, in Romano S., *L’ordinamento giuridico*, Torino, 1966.

¹⁵ Romano S., *L’ordinamento giuridico*, Torino, 1966.

I primi due elementi concorrono alla produzione del terzo con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico va a sovrapporsi fino a coincidere e fondersi con quello di ordinamento sociale (“*ubi societas, ibi ius*”) ¹⁶.

L’ordinamento, quindi, prima ancora di essere norma che regola una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della società stessa e perciò regola tutti i rapporti sociali astrattamente e potenzialmente immaginabili nella società stessa. In base a questa dipendenza funzionale tra momento normativo e momento sociale, << *ogni ordinamento giuridico è perciò un’istituzione e, viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico* >> ¹⁷.

Prendendo come spunto tali riflessioni ed applicandole al mondo dello Sport, emerge subito come, con la nascita del Comitato Internazionale Olimpico, si venga a formare per la prima volta un gruppo organizzato che, in nome di una volontà comune, cioè l’organizzazione dei Giochi Olimpici, emana, per mezzo della Carta Olimpica, le proprie regole. Sono quindi presenti i tre elementi necessari a costituire l’ordinamento giuridico secondo Santi Romano, ovvero: la volontà comune di un certo numero di soggetti, l’organizzazione e la normazione.

¹⁶ Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2016, p. 3.

¹⁷ Romano S., *L’ordinamento giuridico*, Torino, 1966.

2. Il pluralismo giuridico

La grande importanza della teoria “*istituzionalistica*” rispetto a quella “*normativistica*” si evince dal fatto secondo cui i singoli gruppi sociali siano idonei a costituirsi in una c. d. “*cerchia giuridica*” indipendente. Inoltre, sono idonei a coniare un autonomo diritto, figlio delle concrete esigenze dell’organizzazione stessa; ciò comporta che ogni espressione associazionistica o formazione sociale, sia essa semplice o complessa, può aspirare ad essere ordinamento giuridico.

Conseguenza quindi di tale impostazione è il riconoscimento dell’esistenza di una “*pluralità di ordinamenti giuridici*”, che possono coesistere fra loro, ma diversificabili per categorie in base ad alcuni specifici connotati quali:

- a) l’originarietà;
- b) la derivazione;
- c) la finalità.

Con “*originarietà*” si fa riferimento a quegli ordinamenti indipendenti da altri nella loro origine e nel rispettivo funzionamento, mentre gli ordinamenti “*derivati*” sono quelli in cui la sovranità non è diretta, bensì è un riflesso della sovranità di un altro ordinamento che ne fa discendere nascita e funzionamento.

Infine, con riferimento alla “*finalità*”, l’ordinamento può perseguire degli interessi generali oppure dei determinati interessi di tipo particolare o settoriale.

In base a questa classificazione, lo Stato si configura come un ordinamento giuridico avente finalità di interesse generale, nonché indipendente ed

originario, dotato di potere sovrano nell'ambito del proprio territorio. Abbiamo però visto come non esista un solo ordinamento giuridico all'interno di uno Stato, ma possono esistere una molteplicità di ordinamenti che vengono a trovarsi in rapporti di varia natura con l'ordinamento giuridico statale. Questi rapporti possono essere di riconoscimento, di indifferenza o di opposizione ¹⁸.

Il riconoscimento si verifica quando l'ordinamento giuridico statale riconosce l'esistenza dell'altro ordinamento e allo stesso tempo stabilisce: a) limiti di efficacia alle norme dello stesso; b) coordinamento reciproco fra i due ordinamenti; c) assenza di forme di condizionamento fra i due ordinamenti.

L'indifferenza si verifica quando un determinato ordinamento risulta del tutto irrilevante per l'ordinamento statale e quindi esiste come tale accanto a quello dello Stato.

L'opposizione si stabilisce quando fra i diversi ordinamenti vi è una irriducibile contrapposizione; in questo modo lo Stato vieta l'esistenza dell'altro ordinamento.

Laddove lo Stato riconosca rilevanza agli ordinamenti giuridici settoriali, ad essi vengono attribuiti dallo stesso Stato, in forza di una potestà normativa primaria, il potere sia di dettare regole vincolanti per gli affiliati nel settore di sua competenza, sia di affidare ad organi interni specializzati la funzione di applicare quelle regole nonché di risolvere le eventuali controversie

¹⁸ Politi F., *Diritto pubblico*, Giappichelli editore, Torino, 2018, p. 8.

scaturenti dall'applicazione delle stesse ¹⁹. Da ciò consegue che il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non può configurarsi in termini di “*separazione*”, ma in termini di “*autonomia*”.

Tale autonomia, da un lato, non può essere massima al punto da configurare la totale autosufficienza rispetto all'ordinamento generale e, dall'altro, deve essere definita in modo da evitare il verificarsi di mancanze o di sovrapposizioni che finirebbero per creare problematiche fra gli organi giurisdizionali dell'ordinamento di livello superiore con quello di livello inferiore.

In base a quanto affermato, quindi, lo Stato ha al suo interno una molteplicità di ordinamenti sociali che non si dissolvono in quello statale ma con esso si rapportano secondo relazioni di coordinazione, contrapposizione o subordinazione.

¹⁹ Nell'ambito dei rapporti tra l'ordinamento dello Stato e i vari ordinamenti settoriali, la “*chiave di volta*” per la corretta lettura, è costituita dalla necessaria applicazione del principio di “*gerarchia delle fonti*” e, conseguentemente, della “*gerarchia delle Istituzioni*” (art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale): nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto (costituita nell'ordine da: norme comunitarie, norme costituzionali, norme di legge, norme regolamentari, circolari e usi), soltanto l'ordinamento statale, per il fatto di perseguire interessi generali (di tutta la collettività nazionale), ha la “*potestà normativa primaria*” (ovvero di emanare norme di rango costituzionale e di rango normativo primario, ovvero leggi ed atti con forza di legge), mentre invece tutti gli ordinamenti settoriali, per il fatto di perseguire interessi collettivi (della collettività dei loro tesserati), hanno una “*potestà normativa secondaria*”, ovvero hanno il potere di emanare norme di grado soltanto regolamentare (o inferiori, quali le circolari), ovviamente subordinate come tali alle norme superiori, poste in essere dallo Stato, così Lubrano E., *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in www.studiolubrano.it, p. 7.

3. *L'ordinamento giuridico sportivo*

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al riconoscimento della esistenza di una pluralità di ordinamenti settoriali ed ai rapporti tra questi e lo Stato, è pacifico inquadrare il sistema sportivo nazionale come un “*ordinamento giuridico settoriale*”.

In dottrina l'attribuzione del carattere giuridico all'ordinamento sportivo è da attribuire al Cesarini Sforza, il quale nel 1929 considerò il diritto sportivo come manifestazione del diritto dei privati, espressione che richiama << *un'unione di persone caratterizzata dal fatto che cooperano per uno scopo comune* >> al fine di << *regolare determinati rapporti d'interesse collettivo in mancanza o nell'insufficienza della legge statale* >> ²⁰. Secondo il Cesarini Sforza, inoltre, il diritto sportivo attinente alla pratica di un'attività fisica sarebbe regolato da un diritto privato delle comunità sportive, alla cui attuazione provvedevano gli organi giurisdizionali delle associazioni sulla base di un rapporto tra queste e il singolo assolutamente indipendente dall'ordinamento statale ²¹, in modo che a fronte di una controversia tecnica o disciplinare << *non fosse ammesso il richiamo o l'appello contro gli atti delle autorità sportive, né*

²⁰ Cesarini Sforza W., *Il diritto dei privati*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in Riv. it. sc. giur., 1929, p. 22-27.

²¹ Cesarini Sforza W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in Foro it., 1933, I, p. 1394. Secondo l'autore tale indipendenza è testimoniata da diversi elementi quali l'esistenza di una sorta di “*stato civile*” dei giocatori che sta a fondamento di tutti i rapporti personali nel campo dello sport, visto come fonte di diritti e di obblighi che prescindono da quelli che possono scaturire da un rapporto contrattuale, o di una “*personalità sportiva*” rappresentata dalla licenza o dalla tessera che influiscono sulla possibilità di partecipare alle gare nonché sul riconoscimento dei relativi risultati.

fosse loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta >> ²².

Cesarini Sforza ripercorse, quindi, il sentiero già tracciato in precedenza da Santi Romano, basandosi su una concezione pluralistica degli ordinamenti giuridici. Egli ebbe il grande merito di essere il primo ad attribuire la qualifica di “*ordinamento*” anche al contesto sportivo. Alle analisi e valutazioni del Cesarini Sforza, vanno inoltre aggiunte, sempre in tema di ordinamento giuridico sportivo, quelle del Prof. Massimo Severo Giannini, che con un suo celebre studio ²³ sancì definitivamente l’esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, distinto da quello statale, individuando in esso la ricorrenza dei tre caratteri salienti di un ordinamento giuridico: plurisoggettività, normazione e organizzazione.

La plurisoggettività costituisce la ragion d’essere e di esistere di un ordinamento ²⁴. In particolare, l’ordinamento sportivo è costituito da tutti i soggetti che in esso operano, come gli sportivi, le società, le federazioni, ecc..

La normazione è costituita dalle norme necessarie a regolamentare ogni evento rilevante all’interno dell’ordinamento sportivo.

L’organizzazione, infine, è da intendere come complesso di strutture nazionali ed internazionali create per favorire la diffusione e l’esercizio dello sport. È chiaro come vi sia uno stretto legame tra organizzazione e

²² Cesarini Sforza W., *Il diritto dei privati*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in Riv. it. sc. giur., 1929, p. 65.

²³ Giannini M. S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. dir. sport., 1949, p. 10.

²⁴ Giannini M. S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, p. 228.

normazione, tale per cui è la prima a porre le norme, ma sono queste ultime a creare l'organizzazione ²⁵.

Nonostante la dottrina maggioritaria abbia recepito la giuridicità dell'ordinamento sportivo, non tutti si trovano d'accordo con le valutazioni sopra esposte. In particolare, secondo Furno, l'ordinamento sportivo doveva essere esclusivamente riportato all'interno dei concetti dell'autonomia negoziale e quindi dello *iure privatorum*, tale da escludere il riferimento alla nozione di ordinamento giuridico:

<< il mondo del gioco è per eccellenza un mondo di azioni, comportamenti, situazioni, relazioni umane sciolte da ogni vincolo e da ogni impegno d'ordine economico-giuridico >> ²⁶.

Analogamente, sul tema in questione si è espresso anche Carnelutti, escludendo la giuridicità dell'ordinamento sportivo, considerando il relativo fenomeno come un sistema di giochi in cui i competitori sono chiamati a rispettare semplicemente regole tecniche, dominate dal principio del *fair play* ²⁷.

Inoltre, in riferimento alla non giuridicità del fenomeno sportivo, la teoria pluralistica viene criticata dall'orientamento dottrinale di Di Nella.

Quest'ultimo, esponente della dottrina monista, osserva che la teoria

²⁵ Tra organizzazione e normazione corrono strettissimi vincoli, e più precisamente si ha ciò che, sociologicamente, dicesi "*iterazione simultanea*": è l'organizzazione che pone le norme, ma d'altro lato sono queste che creano l'organizzazione; ogni modifica dell'una è modifica dell'altra. Come ciò avvenga, ancora una volta è fenomeno sociologico: il diritto lo registra, o meglio lo registrerà; non lo potrà mai assumere nel proprio ruolo di rilevanze, in Giannini M. S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. dir. sport., 1949, p. 13 e ss.

²⁶ Furno C., *Note critiche di giochi, scommesse, arbitraggi sportivi*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p. 638.

²⁷ Carnelutti F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in Riv. dir. proc., 1953, p. 20.

pluralista si vuole << assumere una prospettiva paritaria nei rapporti tra ordinamenti laddove invece si descrive di fatto il rapporto tra gli stessi in modo asimmetrico: le posizioni di rilevanza o di irrilevanza vengono decise unilateralmente dallo Stato >>²⁸. Più precisamente, per Di Nella la regola sportiva non potrebbe in alcun caso essere applicata senza un intervento delle norme statali. In sostanza, alla visione pluralistica, che afferma l'esistenza dell'ordinamento giuridico sportivo accanto a quello statale, il monismo contrappone la visione secondo cui non può esistere un ordinamento giuridico ulteriore a quello statale, in quanto solo lo Stato ha la funzione di organizzare la collettività. Corollario di questa tesi è la possibilità, per lo sportivo, di adire sempre l'autorità giurisdizionale dello Stato per far valere le proprie ragioni²⁹.

Ad oggi, l'orientamento ormai prevalente è quello propenso a riconoscere l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, ben distinto da quello statale. Tant'è vero che soltanto considerando il fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico è possibile percepirne la sua peculiarità: il fine, “*inutilitaristico*”, del miglioramento del risultato³⁰. Non solo la dottrina maggioritaria recepisce la giuridicità dell'ordinamento sportivo, ma anche la giurisprudenza. Su tutti va citata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 625 dell'11 Febbraio 1978, perfettamente in linea con lo schema di tipo pluralistico (tale pronuncia verrà analizzata nel paragrafo successivo).

²⁸ Di Nella L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 86. Della stessa linea di pensiero è il Rescigno: << se i tre possibili rapporti tra Stato e altri ordinamenti (riconoscimento, indifferenza, opposizione) dipendono dallo stesso Stato, cessa ogni parità tra l'uno e gli altri >>, in *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1994, p. 204.

²⁹ Di Nella L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 5 ss.

³⁰ Marani Toro I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 681 ss.

Successivamente, vi sono state anche altre pronunce sia delle Sezioni Unite³¹, sia della giurisprudenza di merito³², che hanno ripercorso la pronuncia n. 625.

In conclusione, una “*conferma*” sulla giuridicità dell’ordinamento sportivo viene riscontrata anche nella Costituzione Italiana, in base agli artt. 2³³, 5³⁴ e 18³⁵.

3.1. La sentenza della Corte di Cassazione 11 febbraio 1978, n. 625

Come visto in precedenza, la concezione adottata dalla dottrina maggioritaria, nonché dalla maggior parte dei giudici statali, è quella pluralista del Giannini, riconoscendo all’ordinamento sportivo una sua giuridicità.

Una volta riconosciuto l’ordinamento giuridico sportivo, occorre però

³¹ Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., I, 1990, c. 899. Le S.U. analizzando le situazioni soggettive coinvolte nelle vicende sportive, hanno affermato che esistono posizioni tutelabili dal giudice statale, ma esistono anche norme interne insuscettibili di inquadramento giuridico nell’ambito dell’ordinamento generale e di conseguenza di competenza esclusiva sportiva, come le c. d. questioni tecniche.

³² Trib. Ravenna, 14 settembre 1994, in Foro it., I, 1995, c. 766.
<< *l’atteggiamento agnostico dell’ordinamento generale relativamente all’ambito di autonomia tecnica, guidato da norme interne, si spiega con il disinteresse o meglio, con l’interesse ad attribuire piena libertà ai protagonisti dell’ordinamento sportivo* >>.

³³ << *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..* >>.

³⁴ << *La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento* >>.

³⁵ << *I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale* >>.

interrogarsi su due quesiti:

- 1) Come viene risolto un eventuale conflitto tra norme statali e norme sportive?;
- 2) Fin dove può esistere una autonomia dell'ordinamento sportivo e dove invece lo Stato è chiamato ad intervenire?.

A questo proposito, il legislatore italiano, sino alla Legge n. 280 del 17 Ottobre 2003, taceva. Pertanto, per avere una risposta, occorre rifarsi alle pronunce delle Corti, di cui degna di menzione è sicuramente la n. 625 dell'11 Febbraio 1978 ³⁶.

In tale occasione, la Suprema Corte era stata chiamata ad accertare la validità di un contratto con cui un'associazione sportiva si era obbligata a versare una somma di denaro alla moglie di un calciatore, nel momento in cui il calciatore venisse ceduto ad altra associazione. Una contrattazione di questo tipo risulta vietata dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nonostante ciò, la Cassazione ha ritenuto che quel divieto non potesse essere riconosciuto come operante nell'ordinamento statale, poiché non è prevista una norma imperativa diretta in tal senso.

La Corte di Cassazione con tale decisione ha quindi delineato la struttura del fenomeno sportivo e l'assetto dei rapporti che esso ha con l'ordinamento generale, affermando che << *l'ordinamento giuridico sportivo... è originario e dotato di potestà amministrativa e normativa* >>. Esso, inoltre, << *è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte* >>. Con tale sentenza, quindi, oltre ad avere una conferma sulla teoria pluralista, si comprende come lo Stato non possa attribuire all'ordinamento sportivo potestà normative che vanno al di fuori della funzione amministrativa. In base a ciò, la norme contenute nei regolamenti delle Federazioni sportive hanno efficacia esclusivamente

³⁶ Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., I, 1978, c. 862 e ss.

all'interno dell'ordinamento sportivo stesso. Il lungo dibattito in dottrina ed in giurisprudenza in merito all'individuazione della natura giuridica del fenomeno sportivo, si è poi concluso con l'intervento legislativo del 17 ottobre 2003 che ha portato alla emanazione della legge n. 280.

4. *La necessità di tutela dei lavoratori sportivi: genesi e sviluppo della Legge 23 marzo 1981, n. 91*

Sino alla fine degli anni '70 il legislatore era rimasto sostanzialmente indifferente nei confronti del rapporto di lavoro sportivo. Tale rapporto ha rappresentato per lungo tempo terreno di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla sua qualificazione giuridica. Innanzitutto, nonostante la sostanziale identità dell'attività svolta, e la generale connotazione dell'atleta come *homo ludens*, teso al continuo superamento della propria efficienza, e ad eccellere nelle competizioni, una prima problematica era quella di distinguere l'atleta dilettante dall'atleta professionista³⁷. Il primo era colui che veniva indotto all'attività agonistica non da intenti e finalità lucrative, ma solo da motivi ricreativi; il professionista, invece, era indotto dall'intento di trasformare le proprie energie fisiche in fonte di reddito³⁸. Successivamente, una seconda problematica era quella della qualificazione giuridica della prestazione resa a titolo oneroso dallo sportivo professionista: la maggioranza degli autori sosteneva l'inquadramento come rapporto subordinato con caratteristiche di specialità; altri optavano per una assimilazione al lavoro autonomo; altri

³⁷ Spadafora M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 69.

³⁸ Mazzoni G., *Dilettanti e professionisti*, in Riv. dir. sport., 1968, p. 368.

ancora parlavano di contratto atipico, cioè di un rapporto di natura associativa, nell'ambito della comunità sportiva ³⁹.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha a lungo oscillato tra il riconoscimento della natura autonoma del contratto di lavoro tra associazioni sportive ed atleti, fonte esclusiva di un diritto di credito ⁴⁰, e la riconduzione del rapporto nell'ambito della subordinazione *ex art. 2094 c. c.* ⁴¹, ed il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, comunque sottratto, alla regolamentazione del codice civile, per essere, lo sport professionistico pieno di caratteristiche estranee al comune rapporto di lavoro ⁴². Con l'obiettivo di risolvere tale intricata problematica, la Corte di Cassazione è intervenuta, nel 1971, a Sezioni Unite, confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie non in grado, comunque, di modificarne la natura giuridica ⁴³.

Il dibattito in questione però, non ha interessato soltanto, sul piano teorico, gli studiosi della materia, ma anche, sul piano pratico, gli stessi soggetti direttamente coinvolti nel contesto di lavoro sportivo. A tal proposito, a sostegno di un intervento legislativo chiarificatore in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, ha militato anche l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), già a partire dagli anni '60, affinché potessero essere riconosciuti ai calciatori professionisti alcuni

³⁹ Per una sintesi delle varie posizioni dottrinali antecedenti alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, si veda: Vidiri G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, p. 39; Ichino P., *Il contratto di lavoro*, Milano, 2000, p. 348.

⁴⁰ Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in Giur. lav., 1953, I, 1, p. 828.

⁴¹ Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro it., 1961, I, p. 1608.

⁴² Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in Riv. dir. sport., 1963, p. 100.

⁴³ Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in Riv. dir. sport., 1971, p. 68.

diritti fondamentali in qualità di prestatori di lavoro, e gli stessi non fossero più considerati oggetto di proprietà delle società sportive di appartenenza. E' all'AIC, infatti, che va riconosciuto il merito di aver raggiunto delle vere e proprie conquiste sociali, come l'abolizione del c. d. *vincolo sportivo* nei casi in cui la società fosse in ritardo di tre mesi nel pagamento degli stipendi, il riconoscimento del diritto al riposo settimanale, nonché l'abrogazione della norma che vietava ai calciatori di allontanarsi dalla propria residenza senza autorizzazione della società di appartenenza ⁴⁴. Benché il dibattito dottrinario e giurisprudenziale auspicasse un'iniziativa da parte del legislatore, un intervento in materia lo si avrà soltanto a seguito dell'emanazione, da parte del Pretore di Milano nell'estate del 1978 ⁴⁵, di un decreto i cui effetti si ritennero di dover arginare tempestivamente a livello normativo. Con tale decreto, il Pretore inibì lo svolgimento del tradizionale *calcio-mercato*, ritenuto in contrasto con l'allora vigente legge sul collocamento e, in particolare, con il divieto di intermediazione privata nei rapporti di lavoro. Nel timore delle pesanti conseguenze che la decisione del giudice milanese avrebbe potuto avere sul regolare avvio del campionato di calcio, intervenne il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367, convertito in un secondo momento in legge 4 agosto 1978, n. 430. Tale provvedimento però, non affrontò minimamente il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra società e sportivi professionisti, ma si limitò a stabilire che: << *gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio e degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina*

⁴⁴ Informazioni rinvenibili su www.assocalciatori.it.

⁴⁵ Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, p. 319.

in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni >> ⁴⁶.

In seguito furono presentate varie proposte di disciplina organica del lavoro sportivo: inizialmente il Senato approvò un disegno di legge che muoveva dalla qualificazione dell'attività come lavoro autonomo. Successivamente, nel passaggio alla Camera dei Deputati vi fu però un capovolgimento.

Infatti, il contratto di lavoro degli sportivi professionisti venne esplicitamente qualificato come di lavoro subordinato, con suoi connotati particolari, ma pur sempre caratterizzato dall'elemento di dipendenza degli sportivi dalle società di appartenenza.

Il testo elaborato dalla Camera dei Deputati costituisce sostanzialmente il contenuto della legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale detta ancora oggi, a più di quarant'anni dalla sua emanazione, le norme regolatrici del professionismo sportivo. Questa legge, pur accolta con critiche ed obiezioni da parte della dottrina, ha avuto l'indubbio merito di aver risolto la questione interpretativa in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, che, seppure autonomo rispetto all'ordinamento statale, deve tuttavia sottostare al primato di quest'ultimo, quale garante della dignità dell'individuo e della libertà di autodeterminazione nell'esercizio della propria attività lavorativa, così come previsto dagli artt. 2 e 4 della Costituzione ⁴⁷.

La legge n. 91/1981, dopo aver affermato il principio della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva ad ogni livello ed in ogni forma,

⁴⁶ D. L., 14 luglio 1978, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 1978, n. 430.

⁴⁷ Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2018, p. 143.

individua analiticamente all'art. 2 l'ambito di applicazione della normativa in essa contenuta in riferimento alla figura dei lavoratori sportivi.

Infatti, l'art. 2 dispone che: *<< Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica >>.*

4.1. Lavoro sportivo: autonomo o subordinato?

Limitato, dunque, il proprio ambito di applicazione al professionismo sportivo, come individuato all'art. 2, la legge n. 91/1981, al successivo art. 3 prevede che: *<< la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge >>.*

Sostanzialmente il legislatore ha introdotto tramite tale articolo, per la sola figura dell'atleta, una presunzione di lavoro subordinato e, ne deriva che l'attività sportiva resa dall'atleta professionista in maniera onerosa sarà automaticamente considerata di natura subordinata, con applicazione delle norme della legge n. 91/1981. Per le altre figure di lavoratori sportivi, ovvero gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, la

subordinazione dell'attività prestata non si presume, ma va accertata di caso in caso dal giudice ⁴⁸.

I due elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato per l'atleta professionista sono dunque: la continuità della prestazione e l'onerosità della stessa, infatti, la disciplina della legge in esame non risulta applicabile alle ipotesi di contratto di lavoro sportivo gratuito ⁴⁹.

La legge n. 91/1981 prevede, oltre all'attività di lavoro subordinata, anche quella autonoma per l'atleta professionista ma, coerentemente con la presunzione di subordinazione, indica essa stessa le ipotesi in cui la prestazione a titolo oneroso dell'atleta non costituisce oggetto di lavoro subordinato, ma di lavoro autonomo. A tal riguardo è necessario citare il secondo comma dell'art. 3, che prevede l'autonomia del rapporto di lavoro quando è presente almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o di allenamento;

⁴⁸ Sul punto, Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 1799, secondo cui << la legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro >>.

⁴⁹ L'orientamento della dottrina è unanime nel ritenere che la presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato riguardi solo l'atleta. Si veda Vidiri G., *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, p. 210.

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non sia superiore ad otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero a trenta giorni ogni anno ⁵⁰.

Con riferimento alla prima ipotesi, il rapporto di lavoro ha carattere occasionale e quindi difetta di quei requisiti necessari per un inquadramento di lavoro subordinato, ovvero la eterodizione e l'inserimento nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro. Per tale motivo, il rapporto di lavoro che si instaura nella prima ipotesi, non può che essere autonomo. Soffermandoci invece, sulla seconda ipotesi, la mancanza di un vincolo, assunto contrattualmente, a partecipare a sedute di allenamento e di preparazione implica la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo, senza possibilità di prova contraria ⁵¹.

La terza ipotesi, infine, riafferma come nella prima ipotesi, il carattere occasionale del rapporto di lavoro. Tuttavia, a differenza del primo caso, qui la legge ha fissato una soglia quantitativa temporale minima della

⁵⁰ Perplessità sono state sollevate in ordine alla tecnica legislativa di tipizzazione delle forme di lavoro autonomo da Persiani M., *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 569, secondo il quale le ipotesi indicate dalla norma non configurano casi di lavoro autonomo ma di lavoro subordinato sottratte per motivi di opportunità alla relativa disciplina, con la conseguenza che è fatta salva la possibilità di verificare in concreto, secondo i criteri di diritto comune, la ricorrenza di ipotesi di lavoro subordinato.

⁵¹ Risulta comunque complesso condividere la tesi secondo cui la semplice carenza del dato formale che imponga l'obbligo di partecipare a sedute di preparazione e di allenamento, non può impedire la qualificazione del rapporto come di natura subordinata, laddove in concreto l'atleta risulti costretto a frequentare sedute di allenamento. Il principio consolidato nel contesto della generalità dei rapporti di lavoro, secondo cui ciò che rileva ai fini della loro qualificazione è il concreto svolgimento della prestazione lavorativa, ha ceduto, nelle intenzioni del legislatore del 1981, alla tipizzazione delle ipotesi di autonomia del rapporto di lavoro sportivo, che non consente differenti interpretazioni della disposizione, in Bianchi D'Urso F., Vidiri G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport, 1982, p. 12.

prestazione lavorativa al di sotto della quale ha escluso la necessità di garantire all'atleta la tutela tipica del lavoratore subordinato.

Al di fuori delle 3 ipotesi sopra citate, dunque, si deve ritenere la prestazione dell'atleta professionista come oggetto di lavoro subordinato.

Dagli aspetti evidenziati, ne emerge che il rapporto di lavoro sportivo subordinato presenta, certamente, caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro subordinati. Infatti, quando si parla di rapporto di lavoro subordinato sportivo ci si riferisce a quella categoria che viene definita di “*rapporto speciale*”⁵², in ragione delle caratteristiche proprie dell'attività lavorativa, ovvero la necessità di dettare norme in parte divergenti da quelle previste per la generalità dei lavoratori subordinati.

Ciò che emerge dalla disciplina dettata per il lavoro sportivo, in particolare nei suoi elementi di specialità, è che tale fattispecie lavorativa subordinata disegnata dal legislatore specificatamente per lo sport si differenzia da quella attività lavorativa subordinata che riguarda tutti gli altri lavoratori. Questo, poiché il concetto di eterodizione è differente tra lavoratori sportivi subordinati e lavoratori subordinati “*generalisti*”, infatti, i requisiti della subordinazione degli atleti sportivi professionisti non si limitano alle direttive emanate dal datore di lavoro e al suo controllo, ma hanno anche altri caratteri della prestazione, in particolare le cadenze temporali, le quali, non sono, invece, decisive, al di fuori di questa speciale disciplina.

A tal riguardo, va specificato che la specialità del rapporto, anche se implica la presenza di una speciale disciplina *ad hoc*, non esclude l'intervento sussidiario della disciplina generale in materia. E' infatti da condividere

⁵² La dottrina giuslavoristica definisce “*speciali*” quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale detta per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto, in Ghera E., *Diritto del lavoro*, Bari, 2002, p. 508.

l'opinione secondo cui l'applicazione al lavoro sportivo subordinato della legge in esame, non esclude l'applicabilità di norme di carattere generale in tema lavorativo non ricomprese nella legge stessa, ma con la stessa compatibile ⁵³.

Vi è infine da specificare, come la stessa legge n. 91/1981 ha ritenuto opportuno non estendere agli sportivi professionisti alcuni particolari istituti giuridici che trovano applicazione per altri tipi di lavoratori subordinati, tra cui le disposizioni contenute nella legge n. 604/1966 contro i licenziamenti individuali e gli artt. 4, 5, 13, 33, 34, dello Statuto dei lavoratori.

4.2. *Il contratto di lavoro dello sportivo*

Il contratto di lavoro sportivo subordinato è dettagliatamente disciplinato dall'art. 4 della legge n. 91/1981, dal momento che racchiude, nei primi sei commi dei nove in cui si articola, la disciplina della forma e del contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato. Il primo comma dell'art. 4 stabilisce che: << *Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*>>. Aggiunge il 2° comma che: << *La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione*>>.

⁵³ Dell'Olio M., *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in Dir. lav., 1998, I, p. 323.

Da una prima lettura dei due commi è, prima di tutto, possibile comprendere quali sono le parti del contratto; da un lato troviamo gli atleti professionisti e dell'altro le società sportive ⁵⁴.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene con la redazione di un contratto scritto *ad substantiam* ⁵⁵, a pena di nullità.

E' importante anche analizzare come nel primo comma venga specificato che il rapporto di lavoro si costituisce mediante << *assunzione diretta* >>, ribadendo l'inapplicabilità della normativa sul collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge n. 294/1949 ⁵⁶.

In virtù di ciò l'atleta professionista può, quindi, negoziare in prima persona con la società sportiva oppure avvalersi della collaborazione di un Agente sportivo per la stipulazione del contratto di lavoro.

Inoltre, il contratto necessita di un altro importante requisito affinché sia ritenuto valido, ovvero la conformità al contratto tipo predisposto dalle

⁵⁴ In base alla disposizione contenuto nel 1° comma dell'art. 10 della legge n. 91/1981: << *Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata* >>.

⁵⁵ Nell'imporre alle parti il ricorso alla forma scritta *ad substantiam*, l'art. 4, comma 1, prefigura un onere che non si riscontra per l'ordinario contratto di lavoro, rispetto al quale opera il generale principio di libertà delle forme. La ragione di tale scelta sembra doversi individuare, oltre che nella tutela del lavoratore, anche nell'esigenza di agevolare il controllo delle Federazioni sull'operato delle singole società e per garantire maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo, in Sanino M., Verde F., *Il diritto sportivo*, Cedam Editore, Padova, 2011, p. 233.

⁵⁶ Quando è stata emanata, tale disposizione costituiva un vistosa deroga al principio di carattere generale secondo il quale il mercato del lavoro, e cioè l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro proveniente la prima dalle imprese e la seconda dai lavoratori, dovesse svolgersi sotto il controllo pubblico, al fine di evitare discriminazioni nell'accesso al lavoro e abusi a danno dei lavoratori, in Spadafora M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 126.

Federazioni sportive nazionali di riferimento e dai rappresentati delle categorie interessate.

L'ultimo requisito risulta anch'esso di vitale importanza poiché, per i contratti di lavoro degli atleti professionisti, è anche previsto il deposito presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione, come specificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 91/1981⁵⁷.

Proseguendo con l'analisi dell'articolo in questione, il comma 3 ed il comma 4 aggiungono che: << *Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.*

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici >>.

Il comma 3, quindi, prevede una sostituzione automatica delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo, richiamando, seppur indirettamente, la disciplina codicistica dettata dall'art. 2077 c. c.. Tale comma ha sicuramente lo scopo di tutelare e proteggere la parte contrattualmente più debole, ossia, in questo caso, il lavoratore sportivo, che potrebbe essere indotta a sottoscrivere il contratto con clausole peggiorative.

Il successivo comma 4, prevede l'inserimento obbligatorio nel contratto individuale di lavoro di una clausola che vincola l'atleta professionista al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società

⁵⁷ La norma va letta in combinato disposto con l'art. 12 della legge n. 91/1981 che recita: << *Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabili dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati >>.*

sportiva ⁵⁸. Tale clausola è ovviamente una clausola molto particolare, che ritroviamo specificatamente nel contesto del lavoro sportivo.

Allo stesso tempo però, la società sportiva datrice di lavoro, ha anch'essa degli obblighi nei confronti dell'atleta: su tutti il consentire all'atleta di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica con la squadra ⁵⁹.

Un'altra clausola che è possibile inserire nel contratto individuale di lavoro dello sportivo, è disciplinata dal quinto comma; infatti, quest'ultimo prevede che: << *Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli* >>.

Tale clausola compromissoria risulta essere facoltativa e non obbligatoria, a differenza della precedente clausola citata nel comma 4. Tuttavia, tale facoltatività risulta essere palesemente in contrasto con ciò che è stabilito nei contratti collettivi, ovvero con la previsione dell'obbligo delle parti di rispettare le norme regolamentari della Federazione competente, nelle quali è sempre contenuta una generale clausola compromissoria che tutti i tesserati ed associati si impegnano a rispettare. Orbene, continuando ad esaminare la clausola compromissoria, nel caso in cui venga apposta nel contratto deve contenere il numero e le modalità di nomina degli arbitri che compongono il collegio arbitrale. Quest'ultimo ha un ruolo di non poca

⁵⁸ Le istruzioni tecniche, gli obblighi e le regole di comportamento in capo al calciatore nel rapporto con la società vengono disciplinate dettagliatamente dall'art. 10 dell'Accordo collettivo tra FIGC, LNP e AIC.

⁵⁹ L'Accordo collettivo tra FIGC, LNP e AIC sancisce il diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti all'art. 7.1, prevedendo al successivo art. 11, la possibilità che egli ne venga escluso solo a seguito di sanzione disciplinare inflitta secondo le procedure di cui pure all'art. 11, in caso di inadempimenti contrattuali da parte dell'atleta.

importanza, poiché è chiamato a risolvere le controversie concernenti l'attuazione del contratto che possono insorgere fra la società sportiva e lo sportivo ⁶⁰.

La clausola compromissoria non va, tuttavia, confusa con il vincolo di giustizia sportiva, che è sancito nei regolamenti organici di tutte le Federazioni sportive, in materia di *status* dei tesserati e degli associati. Tali istituti risultano simili, ma vanno tenuti debitamente distinti, infatti, la clausola compromissoria attiene esclusivamente a controversie di ordine economico, mentre il vincolo di giustizia attiene esclusivamente a controversie in ambito prettamente sportivo.

Il comma 6 è l'ultimo comma dell'art. 4 presente nella legge n. 91/1981 che definisce il contenuto del contratto. Quest'ultimo, statuisce che: *<< Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni >>*.

Analizzando il contenuto di questo comma, si deve sicuramente sottolineare come la *ratio* di questa disposizione sia quella di garantire la possibilità di impiego del lavoratore sportivo al termine del contratto, tenendo presente il fatto che la vita lavorativa dell'atleta, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo se confrontata con altre attività lavorative ⁶¹.

⁶⁰ In dottrina, si è molto discusso su quale sia la natura da attribuire a questo arbitrato. In ambito calcistico, la questione è stata risolta definitivamente dall'art. 21.1 dell'Accordo Collettivo tra FIGC, LNP e AIC ove si legge che il Collegio Arbitrale *<< si pronuncerà in modo irrituale >>*.

⁶¹ Tale disposizione si comprende ancora meglio alla luce del dettato dell'art. 16 della legge n. 91/1981 con il quale il legislatore ha proceduto alla definitiva abolizione, per i professionisti, del c. d. *vincolo sportivo*, nonché alla luce dell'art. 1 della stessa legge che, in maniera ancora più generica, sancisce il principio del libero esercizio dell'attività sportiva anche professionistica, in Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 83.

Anche se non riguardano contenuto e forma del contratto, per completezza di informazione, si richiamano gli ultimi tre commi dell'articolo in analisi. Il 7° comma detta una disposizione parallela all'art. 2123 c. c., prevedendo la possibilità per le Federazioni sportive di costituire fondi gestiti da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva. Infine, gli ultimi due commi precisano le norme non applicabili al contratto o i limiti di non applicabilità ⁶².

4.3. *La cessione del contratto di lavoro sportivo*

L'art. 5 della legge n. 91/1981, intitolato << *Cessione del contratto* >>, prevede al primo comma la possibilità che il contratto di lavoro venga stipulato a tempo determinato, per la durata massima di cinque anni ⁶³, e che ad esso possa seguire altro contratto a tempo determinato tra le stesse parti originarie del rapporto.

Tale disposizione, si coniuga con quella dell'ottavo comma dell'art. 4 che dichiara inapplicabile la legge sui contratti a tempo determinato sancendo la

⁶² Come accennato nel paragrafo precedente, l'8° ed il 9° comma dell'art. 4 della legge n. 91/1981 stabiliscono che: << *Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.*

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali >>.

⁶³ Con riguardo al settore del gioco del calcio, va specificato come nonostante il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori imponga una durata massima pari a cinque anni, è riconosciuta alle singole Federazioni sportive nazionali la facoltà di prevedere una durata diversa se conforme alle leggi nazionali. In Italia, per l'appunto, in base all'art. 5 della legge n. 91/1981 la durata massima è di cinque anni. Discorso diverso per quanto concerne i calciatori di età inferiore a 18 anni, che possono stipulare contratti da professionisti per un periodo non superiore a tre anni.

legittimità del contratto a termine, già adottato nel lavoro sportivo all'epoca dell'emanazione della legge e la preferenza del legislatore per questo tipo di contratto più confacente ed adeguato ad un sistema emancipato dal c. d. *vincolo sportivo* o d'appartenenza.

Successivamente, l'articolo in esame ha ritenuto ammissibile, al secondo comma, la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, purché vi sia il consenso dell'altra parte e siano osservate le modalità stabilite dalle Federazioni sportive nazionali ⁶⁴.

La previsione di cui all'art. 5 comma 2 della legge n. 91/1981 altro non è che una particolare applicazione dell'art. 1406 c. c. in materia di cessione del contratto, in forza del quale il cedente sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nel rapporto derivante da un contratto, con la conseguenza che il cessionario assume rispetto al ceduto la medesima posizione del cedente, salve le eventuali modifiche eventualmente introdotte tra cedente e

⁶⁴ Secondo Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Giust. Civ., 1994, I, p. 1230, << *Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'inoperatività e l'invalidità del contratto medesimo, in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorchè astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della legge 91/1981) resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato >>.*

cessionario ⁶⁵. In altre parole, prima della scadenza del contratto è possibile che lo sportivo professionista prosegua la sua attività alle dipendenze di altra società sportiva, purché vi sia il suo consenso. Soffermandoci sull'ambito calcistico, la cessione del contratto avviene nella prassi mediante la sottoscrizione di tre documenti; il primo, denominato “*Variazione di tesseramento*”, il quale è sottoscritto dalla società cedente, da quella cessionaria e dal giocatore ceduto e risponde al modello della cessione di contratto, *ex art. 1406 c. c.*; il secondo, denominato “*Documento di variazione di tesseramento*”, che viene sottoscritto dalla società cedente e dalla cessionaria e reca l'indicazione specifica del corrispettivo della cessione dei relativi termini di pagamento; il terzo, infine, è il nuovo contratto di lavoro sportivo che viene stipulato tra la società cessionaria e il giocatore ceduto. La mancanza anche di uno solo dei tre documenti determina l'inefficacia del contratto di cessione tanto per l'ordinamento statale quanto per quello sportivo. Inoltre, i moduli contrattuali, che per loro natura hanno forma scritta, devono essere depositati a pena di inefficacia presso la Lega competente che, effettuati i necessari controlli, emana il visto di esecutività ⁶⁶.

⁶⁵ Sul tema numerosi e differenziati sono stati gli interventi della dottrina e della giurisprudenza che, anteriormente alla risistemazione della materia da parte della legge n. 91/1981, con la sentenza del 28 ottobre del Trib. Firenze, in Foro it. Rep., 1961, voce Sport, n. 17, aveva attribuito natura contrattuale alla cessione di un calciatore ritenendola valida ed efficace tra le parti, senza necessità del consenso del giocatore interessato. Secondo la Corte d'appello di Lecce, invece, 31 gennaio 1959, in Foro it. Rep., 1959, voce Sport, n. 7, si trattava di un negozio atipico, ritenendo che potesse configurarsi un negozio complesso, costituito dalla rinuncia al vincolo, dietro corrispettivo - pagato dalla cessionaria - da parte della società cedente, accompagnata alla adesione del giocatore che sarebbe stato compensato, per l'accettazione, da un premio di passaggio, in Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 87.

⁶⁶ Stincardini R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in Riv. dir. ec. Sport, vol. IV, fasc. 3, 2008, p. 134.

Tale trasferimento, peraltro, non necessariamente dovrà essere a titolo definitivo, essendo anche prevista la possibilità che esso avvenga a titolo temporaneo, cioè per un periodo di tempo limitato (ad es. una stagione sportiva), trascorso il quale è previsto il rientro alla società sportiva di provenienza.

Vi è infine da specificare come il trasferimento possa avvenire solamente in determinati periodi della stagione agonistica ⁶⁷.

5. *L'autonomia dell'ordinamento sportivo ed i limiti di essa: la Legge 19 agosto 2003, n. 280*

Alla luce di quanto esposto in precedenza, appare evidente come l'ordinamento sportivo sia un vero e proprio ordinamento giuridico “autonomo”, avente una propria autonomia. Bisogna sicuramente specificare come il carattere dell'autonomia dell'ordinamento sportivo si sia costruito nel tempo, attraversando un'evoluzione che, a partire dalla seconda metà dell'800, ha convissuto al cospetto di una comunità sportiva organizzata con proprie strutture e con una, seppure embrionale, organizzazione normativa; una comunità rispetto alla quale l'ordinamento statale, pur riconoscendo la positività dell'attività sportiva sia sotto il profilo ludico che sociale, ha manifestato una sostanziale indifferenza ⁶⁸.

⁶⁷ Soffermandoci al settore del gioco calcio, le NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione) stabiliscono all'art. 102 che la cessione del contratto può avvenire: << a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale >>.

⁶⁸ Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 8.

La situazione subì una svolta con l'occasione generata dalle vicende calcistico-giudiziarie relative all'esito della stagione sportiva 2002/2003 ⁶⁹. Proprio nel 2003, infatti, venne emanato prima il decreto legge n. 220 recante << *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva* >> e successivamente la legge 17 ottobre 2003, n. 280 (<< *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva* >>).

L'emanazione di tale legge, oltre a costituire la fine dell'indifferenza dello Stato nei confronti dello Sport e delle istituzioni sportive ⁷⁰, costituisce una sorta di codificazione dei principi già affermati negli anni dalla giurisprudenza in tale materia, ovvero, il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello dello Stato ed i limiti di essa. Orbene, la legge n. 280/2003 al primo comma dell'art. 1 si apre con una norma di carattere programmatico, che impegna la Repubblica a riconoscere e a favorire l'autonomia dell'ordinamento sportivo internazionale. Tale principio generale di autonomia trova però un limite logico nel fatto che l'ordinamento sportivo nazionale esplica comunque la propria attività nell'ambito del territorio dello Stato Italiano, dal cui ordinamento necessariamente deriva che i soggetti che partecipano all'attività sportiva organizzata dal CONI o dalle singole Federazioni nazionali sono, inoltre, dei soggetti che fanno parte anche dell'ordinamento statale e da ciò ne consegue che a tali soggetti non può essere legittimamente precluso il diritto fondamentale, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) alla difesa delle proprie posizioni giuridiche

⁶⁹ Per una ricostruzione di dette vicende si veda Giacomardo L., *I Tar...tecipanti al campionato*, in *Diritto & Giustizia*, n. 36, 8 ottobre 2005, inserto speciale.

⁷⁰ De Silvestri A., *La c. d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004, p. 83.

soggettive innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato.

Per tali ragioni, il secondo comma dell'art. 1 della legge in oggetto, precisa che lo Stato può intervenire nei << *casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo* >>⁷¹.

L'art. 2, comma 1, identifica, poi, le controversie riservate agli organi di giustizia sportiva. Esse sono quelle che hanno ad oggetto:

a) << *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche* >>;

b) << *i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive* >>⁷².

Nell'ambito di tali materie, quindi, in base al comma 2 dell'art. 2, i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo (società, associazioni, affiliati e tesserati) hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli Statuti e

⁷¹ Da notare il fatto che, mentre nel testo del decreto legge n. 220/2003 il principio di autonomia dello Sport trovava un limite soltanto nei casi di “*effettiva rilevanza*” di situazioni giuridico-soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale, nella conversione in legge del decreto, il termine “*effettiva*” è stato soppresso: ciò evidenzia la *ratio* dell'intervento del legislatore nel senso di ridurre l'ambito di autonomia dell'ordinamento sportivo (*ratio legis* confermata inequivocabilmente dalla soppressione, disposta con la conversione in legge, delle lettere c e d dell'art. 2, primo comma, come si vedrà meglio oltre), in Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, IERI editore, Roma, 2004, p. 64.

⁷² Il testo originario della disposizione, contenuto nel decreto legge n. 220/2003, ampliava le materie riservate all'ordinamento sportivo giacché alle lettere c) e d), sopprese in sede di conversione, si prevedevano anche le controversie concernenti << *l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive e di singoli tesserati* >> e << *l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti* >>.

regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia sportiva.

Il legislatore ha quindi voluto attribuire agli organi di giustizia sportiva le controversie inerenti questioni meramente tecniche, mentre quelle di natura economica (specificatamente indicate nel successivo art. 3) e quelle c. d. *amministrative* sono sottoposte alla giurisdizione statale ⁷³.

Tra i principi generali della legge n. 280/2003 (per quanto profilo assolutamente inconferente con le finalità della legge di razionalizzare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale) è stata inserita inoltre la disposizione (art. 2, comma secondo *bis*) che esclude dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le partite tra società professionistiche controllate (ai sensi dell'art. 2359 c. c.), anche per interposta persona, da una stessa persona fisica o giuridica ⁷⁴.

5.1. I rapporti giurisdizionali tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo

Proseguendo con l'analisi della legge in esame, per meglio comprendere quelli che sono i rapporti giurisdizionali tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, occorre soffermarsi sull'art. 3.

In particolare, la norma di cui all'art. 3, oltre ad aver ribadito la competenza giurisdizionale ordinaria in ordine ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ha disciplinato la competenza giurisdizionale del

⁷³ La legge n. 280/2003 ha in sostanza riconosciuto l'irrilevanza delle questioni tecniche e disciplinari (art. 2 lettere a) e b)), ma ha sancito la rilevanza delle questioni c. d. *amministrative* (con la soppressione delle lettere c) e d) dell'art. 2).

⁷⁴ Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, IERI editore, Roma, 2004, p. 68.

giudice amministrativo in materia di diritto sportivo, chiarendo che, la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere delle controversie sorte nel mondo dello Sport si realizza, esclusivamente, dopo che si siano esauriti i gradi interni della giustizia sportiva ⁷⁵.

La stessa legge n. 280/2003 prevedeva, al riguardo, due gradi di giustizia sportiva interna alle singole Federazioni (endofederale) ed un grado di processo sportivo da svolgersi presso il CONI (esofederale), che costituisce il punto finale della giurisdizione sportiva. La *ratio* di tale disposizione era quella di voler istituire una sorta di “*filtro*” all’azione, rispetto ai giudizi da portarsi all’attenzione del giudice statale, costituito, appunto, dal tentativo di far conciliare le liti insorte tra associati senza che esse sfociassero in controversie decise dal giudice statale ⁷⁶.

Per quanto concerne la giurisdizione del giudice amministrativo, essa ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi non patrimoniali scaturenti dal mondo dello sport; la tutela dei diritti soggettivi patrimoniali, nati nel mondo sportivo, è affidata, invece, al giudice statale ordinario.

Il successivo secondo comma, dell’art. 3, ha attribuito la competenza di primo grado, anche per l’emendazione delle misure cautelari, al TAR Lazio con sede in Roma ed ha stabilito che le questioni di competenza territoriale

⁷⁵ Secondo Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in Foro it., 1996, III, p. 577, in tale ambito, prima della riforma del 2003, si riteneva necessaria una verifica in ordine alla natura delle norme delle quali si assumeva la violazione: se le stesse concernevano la vita interna della Federazione sportiva o si riferivano ai rapporti tra società o tra queste ed i propri tesserati, la competenza era attribuita al giudice ordinario, mentre laddove le stesse disciplinavano il profilo della realizzazione degli interessi istituzionali dell’attività sportiva, la competenza spettava al giudice amministrativo.

⁷⁶ Tale opportunità tuttavia, secondo molti studiosi non fu colta, si veda, al riguardo, Sandulli P., Sferrazza M., *Il giusto processo sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2015, p. 22.

sono rilevabili d'ufficio ⁷⁷. In conclusione, la legge n. 280/2003, ha costituito quella codificazione di certezze attesa da tempo dagli operatori del settore, quale giusto compromesso di uno Stato di diritto che, pur riconoscendo il pluralismo e le esigenze di autonomia dello Sport, garantisce la piena tutela degli interessi di tutti gli operatori del contesto sportivo ⁷⁸.

⁷⁷ Tale attribuzione della competenza territoriale al TAR Lazio costituisce il frutto di una scelta ben precisa del legislatore, che trova la propria *ratio* nella portata generalmente ultraregionale degli effetti dei provvedimenti emanati in ambito sportivo e nel fatto che la sede del CONI e delle varie Federazioni è proprio a Roma, in Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, IERI editore, Roma, 2004, p. 71.

⁷⁸ A tal proposito può essere utile ricordare che << *la Giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela allorché si discuta dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, determinando la violazione di diritto soggetti, ovvero di interessi legittimi* >>, secondo Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 525, in www.giustamm.it.

Capitolo II

NASCITA E SVILUPPO DELLA FIGURA DI AGENTE SPORTIVO FINO ALLA C. D. “DEREGULATION” FIFA DEL 2015

SOMMARIO: 1. Nascita ed evoluzione normativa dell'Agente sportivo; 2. Il caso *Piau* contro la Commissione delle Comunità Europee; 3. La c. d. “*deregulation*” FIFA dell'aprile 2015; 4. L'Agente sportivo tra normative internazionali e nazionali; 4.1. Il Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari; 4.2. Il Regolamento FIGC per i servizi di Procuratore sportivo.

1. Nascita ed evoluzione normativa dell'Agente sportivo

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'*iter* evolutivo della figura di Agente sportivo è utile ed interessante svolgere un breve *excursus* storico su tale figura. In Italia, per assistere all'ingresso in ambito calcistico del primo Agente (allora Procuratore Sportivo), occorre tornare negli anni '70. Infatti, il primo Agente dei calciatori risulta essere Antonio Caliendo, che si aggiudicò la procura del talentuoso calciatore Giancarlo Antognoni ⁷⁹. In un contesto più internazionale, oltre ad Antonio Caliendo, tra i primissimi

⁷⁹ Foggia A., *L'agente dei calciatori: nascita, evoluzione e attualità*, Bradipolibri editore, Torino, 2011, p. 17.

Agenti dei calciatori è necessario citare Dario Canovi, Norbert Pflippens, Dennis Roah, Mel Stein e Jose Minguella ⁸⁰. Con il passare degli anni, gli Agenti, hanno assunto un ruolo sempre più fondamentale all'interno del settore calcio, soprattutto in un contesto internazionale. Il motivo di ciò era sicuramente il fatto che le varie Federazioni sportive nazionali avevano norme e regolamenti diversi in tema di tesseramenti e trasferimenti, e solo l'attento lavoro svolto dagli Agenti poteva far concludere le trattative. La categoria degli Agenti (precedentemente definiti Procuratori sportivi), figlia della caduta del c. d. "vincolo sportivo" per gli atleti professionisti, e quindi della legge n. 91/1981, fu per la prima volta regolamentata in Italia nel 1990, anno in cui venne approvato e pubblicato il primo Regolamento FIGC avente per oggetto l'attività del Procuratore ⁸¹. D'altronde, proprio alla luce dell'abolizione del c. d. "vincolo sportivo", è stata possibile la crescita esponenziale della forza contrattuale dei calciatori professionisti, e di conseguenza quella dei loro Agenti. Nel periodo antecedente alla legge n. 91/1981, non esisteva la figura dell'Agente, ma vigeva un mercato di mediatori deregolamentato dai compiti ben limitati ⁸². Al primo Regolamento FIGC del 1990, ne seguì un secondo nel 1993, che ebbe

⁸⁰ Rossi G., Tessari A., *The professionalization of the sport agents: cartels, networks and enterprises within the football industry in a comparative perspective, 1950s- 2010*, p. 11.

⁸¹ Si trattava, peraltro, di una prima regolamentazione in parte deficitaria, data l'assenza di incisivi poteri di controllo sulla categoria, ma che conteneva disposizioni relative alla selezione ed accesso dei candidati all'elenco speciale, alle modalità di espletamento dell'attività, al regime delle sanzioni disciplinari e ad una giurisdizione domestica per la risoluzione immediata delle controversie, in Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 31.

⁸² I mediatori si limitavano, infatti, a procacciare l'affare mettendo semplicemente in contatto il presidente della squadra ed il giocatore, i quali gli riconoscevano un *quibus* per il suo disturbo, in Spagnoli G., *Il procuratore sportivo*, Bradipolibri editore, Torino, 2005, p. 81.

l'indubbio merito di regolamentare un campo di lavoro in enorme evoluzione, che fino a quel momento era caratterizzato da un vuoto normativo. La successiva evoluzione della figura in esame la si avrà appena un anno dopo. Nel 1994, in un contesto sempre più internazionale, intervenne la FIFA, che decise di istituire una nuova e specifica figura professionale con un proprio Regolamento *ad hoc*: l'Agente FIFA, il quale, provvisto di necessaria licenza, costituiva l'unico soggetto abilitato ad occuparsi, per conto delle società sportive e/o dei calciatori, dei trasferimenti di atleti in qualunque parte nel mondo ⁸³. Nel 1997, poi, la FIGC adottò, anche in conformità al Regolamento emanato dalla FIFA, il nuovo << *Regolamento per l'attività di Procuratore di calciatori* >>, in cui il Procuratore era qualificato come la persona fisica che dietro incarico si impegnasse a prestare consulenza e assistenza al calciatore professionista, con particolare riferimento ai contratti con le società calcistiche e anche alla gestione dei diritti del calciatore ⁸⁴. In un contesto dove la figura dell'Agente stava subendo una evoluzione normativa, sorse un primo problema: l'Agente era sottoposto a due regolamentazioni, una nazionale, emanata dalla FIGC ed un'altra internazionale, emanata dalla FIFA. La problematica che si presentò fu causata dal fatto che le due discipline non erano perfettamente allineate tra di loro, infatti, se per i trasferimenti tra società appartenenti alla medesima Federazione sportiva nazionale risultava necessario solamente l'iscrizione nell'elenco speciale FIGC, per i

⁸³ Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 33.

⁸⁴ Foggia A., *L'agente dei calciatori: nascita, evoluzione e attualità*, Bradipolibri editore, Torino, 2011, p. 19.

trasferimenti in ambito internazionale occorre il possesso della licenza di Agente FIFA ⁸⁵.

In quel contesto storico, tale problematica si pose alla base dell'evoluzione della figura di Agente, anche perché si sentiva la necessità di una *reductio ad unum* delle figure in questione. Al fine di ovviare alla problematica in oggetto, il Comitato Esecutivo della FIFA, il 10 dicembre 2000, approvò il nuovo << *Regolamento per Agenti di calciatori* >> ⁸⁶, col quale ha definito l'Agente dei calciatori come << *una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente regolamento* >>. Il Regolamento prevedeva, inoltre, che tutte le singole Federazioni sportive nazionali di calcio adottassero un proprio Regolamento nazionale per Agenti di calciatori in armonia con le direttive ed i principi contenuti nella disciplina FIFA. In base a ciò si uniformò la FIGC, che approvò in data 22 novembre 2001 il << *Regolamento per Agenti di calciatori* >>, il quale definiva l'Agente come colui che << *cura i rapporti tra il professionista e la società sportiva in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o tra due società interessate al trasferimento o alla cessione del contratto di un calciatore* >> ⁸⁷.

Alla disciplina del 2001 seguirono due parziali riforme, prima nel 2007 e poi nel 2010. In data 29 ottobre 2007, a seguito dell'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la FIFA

⁸⁵ Vi è però da specificare come una medesima persona potesse ricoprire sia la carica di Procuratore Sportivo FIGC che di Agente FIFA.

⁸⁶ Entrato in vigore l'1 marzo 2001.

⁸⁷ Art. 3, commi 2, 3, 4, del *Regolamento FIGC per Agenti di calciatori* del 2001.

emanò un nuovo regolamento, entrato poi in vigore l'1 gennaio 2008. Tale Regolamento nacque dal fatto che l'Autorità in questione manifestò la necessità di una riforma dell'esercizio dell'attività di consulenza e mediazione sportiva, in virtù del fatto che le norme del precedente Regolamento del 2001 determinavano ingiustificate restrizioni della concorrenza tra Agenti e presentano lacune tali da consentire lo svolgimento dell'attività anche in situazioni di conflitto d'interessi. Alla riforma del 2007, seguì quella del 2010 che proseguì lungo la scia della liberalizzazione dell'attività di Agente. In seguito, nel 2015, vi fu una nuova riforma con annessa regolamentazione da parte della FIFA ⁸⁸, che concluse il processo di liberalizzazione della professione di Agente avviato in precedenza. Tale regolamentazione fu ovviamente recepita anche dalla FIGC, che emanò il << *Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo* >>. Tuttavia, l'analisi dettagliata di tali regolamentazioni viene rimandata al successivo paragrafo quattro.

2. *Il caso Piau contro la Commissione delle Comunità Europee*

Durante il percorso di crescita e sviluppo dell'attività di Agente sportivo vi sono state svariate sentenze, a livello comunitario, che hanno “*colpito*” in maniera indiretta e diretta tale professione. In particolare, la prima sentenza, è la famosissima sentenza *Bosman*, che seppur indirettamente, ha favorito la crescita dell'attività di Agente di calciatori, poiché garantì la libertà di circolazione dei calciatori/lavoratori all'interno dei Paesi membri

⁸⁸ L'1 aprile 2015 entrò in vigore il nuovo Regolamento FIFA recante titolo << *Regulations on working with intermediaries* >>.

dell'Unione Europea ⁸⁹; la seconda, è la sentenza *Piau* contro la Commissione delle Comunità Europee, quest'ultima, riguardando in maniera diretta la figura di Agente, sarà ora oggetto di analisi. Nel caso in questione, il Sig. *Piau*, cittadino francese ed aspirante Agente, presentò, in data 23 marzo 1998, una denuncia presso la Commissione delle Comunità Europee sostenendo che l'allora vigente Regolamento FIFA per Agenti era in contrasto con gli articoli 81 e 82 (attualmente 101 e 102) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. *Piau* lamentava, in particolare, eccessive e discriminatorie restrizioni che limitavano l'accesso alla professione di Agente di calciatori ⁹⁰.

A seguito di tale procedimento, la FIFA modificò il Regolamento per Agenti, apportando delle modifiche che consentirono alla Commissione di archiviare il caso, respingendo la denuncia del Sig. *Piau*. Contro tale decisione, *Piau*, in data 14 giugno 2002, propose ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Unione Europea. Il ricorso presentato dal ricorrente si attestava sostanzialmente in quattro punti:

⁸⁹ Nonostante l'indubbia importanza della sentenza *Bosman* nel contesto del diritto sportivo, non verrà approfondita nella seguente trattazione, per una completa analisi si veda Greppi E., Vellano M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p. 315.

⁹⁰ La denuncia in esame si basava principalmente su tre argomentazioni così riassumibili:

- a) Che il Regolamento fosse contrario al principio della libera prestazione di servizi a causa, da un lato, delle restrizioni all'esercizio della professione costituite dalle opache modalità d'esame e dall'obbligo di una garanzia bancaria, e, dall'altro della previsione di un controllo e sanzioni;
- b) Che il Regolamento potesse generare una discriminazione tra i cittadini degli Stati membri;
- c) Che il Regolamento non prevedesse mezzi di tutela giurisdizionale o d'impugnazione delle decisioni e delle sanzioni applicabili, in Pedilarco E., *Regolamento FIFA e diritto comunitario della concorrenza*, in Riv. dir. pub. comp. eu., 2005, p. 871.

1) Il ricorrente sosteneva che l'obbligo, corredato di sanzioni, di rispettare le normative FIFA avrebbe costituito un impedimento alla libera concorrenza nella prestazione di servizi, nonché alla libertà di stabilimento, impedendo parimenti l'accesso al mercato agli Agenti privi di licenza. Inoltre, l'obbligo dell'utilizzo di un contratto standard avrebbe violato, secondo *Piau*, la libertà contrattuale delle parti ed il Regolamento modificato non risultava essere compatibile con la legislazione francese sull'attività di Agente. Infine, il Regolamento modificato avrebbe vietato il ricorso innanzi ai tribunali di diritto comune;

2) In aggiunta, *Piau* sosteneva che il Regolamento FIFA, sopprimeva ogni forma di concorrenza, essendo solo la FIFA autorizzata a rilasciare le licenze, e che l'intenzione di quest'ultima fosse quella di controllare la professione in spregio della libertà di impresa e del divieto di discriminazione. Ma non solo, infatti, sempre secondo *Piau*, il Regolamento modificato non poteva considerarsi passibile di una deroga *ex art. 81* (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non essendoci le condizioni in esso richieste ⁹¹;

3) In terzo luogo, secondo il ricorrente, la FIFA doveva considerarsi in una posizione dominante sul mercato calcistico ed abusava di tale posizione sul mercato connesso dell'attività resa dagli Agenti di calciatori, andando così in contrasto con l'art. 82 (ora 102) del Trattato sul funzionamento

⁹¹ Il terzo paragrafo dell'art. 81, in materia di intese vietate, prevedeva, in particolare, la possibilità di esentare dal divieto un'intesa determinata ovvero un'intera categoria di intese. L'esenzione, tuttavia, poteva essere concessa a condizione che l'intesa soddisfacesse alternativamente una delle seguenti condizioni: << *contribuire a migliorare la produzione o distribuzione di prodotti; promuovere il progresso tecnico o economico; riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva; non eliminare la concorrenza per una parte sostanziale di prodotti di cui si tratta* >>, in, Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 120.

dell'Unione Europea. La FIFA, continuava *Piau*, rappresentava un'associazione di imprese ed il Regolamento Agenti una decisione di associazione di imprese ⁹². Per questo, rappresentando gli interessi di tutti gli acquirenti, la FIFA avrebbe agito da monopsona, ovvero come un unico acquirente che imponeva le sue condizioni alle controparti ⁹³;

4) Come ultimo punto, *Piau* aggiungeva che il nuovo Regolamento, subordinando l'accesso alla professione al conseguimento di una licenza, ostacolava la libera prestazione di servizi nonché la libertà di impresa, e la FIFA, non sarebbe stata legittimata a regolamentare un'attività economica.

Il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, in data 26 gennaio 2005, respinse il ricorso ⁹⁴, ritenendo che il Regolamento FIFA per Agenti di calciatori fosse compatibile con il diritto comunitario della concorrenza. Tuttavia, nonostante il rigetto, il Tribunale respinse le argomentazioni della FIFA intese a negare la propria natura di associazione di imprese e la conseguente qualificazione del Regolamento FIFA per Agenti come decisione di associazione di imprese. Il Tribunale, infatti, qualificò la FIFA proprio come un'associazione di imprese, che esercitano un'attività economica, alle quali trovano applicazione le norme sulla concorrenza, e quindi, anche l'art. 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il Tribunale aggiunse che la disciplina della FIFA in materia di Agenti fu adottata << *motu proprio e non in virtù dei poteri normativi che*

⁹² Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 120.

⁹³ Selinsky V., Rizzo F, *Activité des agents de joueurs: la réglementation FIFA validée par la TPICE*, in *Revue lamy de la concurrence, droit, économie, régulation*, 2006, VI, p. 119.

⁹⁴ Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, 26 gennaio 2005, T-193/02, consultabile su www.eur-lex.europa.eu.

sarebbe stati delegati dalle autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale di disciplina dell'attività sportiva >>.

Inoltre, la licenza rappresentava sicuramente un limite alla concorrenza, ma imponendo restrizioni qualitative e non quantitative, risultava quindi essere una deroga legittima *ex art. 81 (101)* ⁹⁵.

Per quanto riguardava l'abuso di posizione dominante da parte della FIFA, non fu ritenuto violato l'allora art. 82 (attualmente art. 102) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, questo poiché la posizione dominante collettiva delle società calcistiche sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli Agenti (che vendono i servizi ai giocatori e alle società, queste dettando le condizioni di prestazione dei servizi) non fu ritenuta abusiva, poiché come già affermato in precedenza, non erano imposte restrizioni quantitative ma qualitative ⁹⁶.

3. La c. d. "deregulation" FIFA dell'aprile 2015

Nel precedente paragrafo uno si è analizzata quella che è stata l'evoluzione normativa della figura di Agente di calciatori sino al 2015, questo poiché, tale anno, merita una analisi ancora più attenta rispetto agli altri anni dove furono emanati i vari regolamenti su tale professione.

Il 2015 fu un anno molto particolare per la figura in esame e fu definito da molti addetti ai lavori come l'"*anno zero*" per gli Agenti dei calciatori.

Quest'ultima affermazione trae la sua origine da una delibera del Comitato Esecutivo FIFA, risalente al 21 marzo 2014, che ha definitivamente concluso il processo di liberalizzazione (come visto in precedenza già

⁹⁵ Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, 26 gennaio 2005, T-193/02, p. 239.

⁹⁶ Greppi E., Vellano M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2010, p. 354.

iniziato nel 2007) della professione di Agente, eliminando la figura dell'Agente FIFA a discapito della nuova figura degli “*Intermediari sportivi*”.

Il successivo 1 aprile 2015, entrò in vigore il nuovo Regolamento in materia, recante titolo << *Regulations on working with intermediaries* >>. Tale provvedimento fu fortemente voluto dall'allora presidente FIFA, Joseph Blatter. Secondo lui, infatti, il nuovo sistema avrebbe garantito una maggiore trasparenza dell'attività di Agente e delle questioni economiche collegate ad essa, avrebbe diminuito enormemente il problema dei conflitti d'interessi, ed inoltre, avrebbe garantito una maggiore protezione dei calciatori minorenni diminuendo in maniera sostanziale i trasferimenti degli stessi e le relative problematiche derivanti dalle illegittime commissioni su detti trasferimenti.

In base a ciò, quindi, l'obiettivo non risulterebbe essere quello di una “*de-regolamentazione*” della professione, ma quello di proporre un sistema trasparente e più semplice, mediante il controllo più ampio sugli individui che rappresentano giocatori e/o club nelle stipulazioni dei contratti di lavoro sportivo e negli accordi di trasferimento.

A parere di chi scrive, tuttavia, risulta difficile individuare una lettura di tale riforma normativa che porti a condividerla: in un contesto in cui nella maggior parte dei settori lavorativi si predilige la distinzione delle competenze al fine di accrescere la professionalità e quindi lo standard delle attività lavorative, all'interno del mondo del calcio, che è uno dei business più rilevanti ed importanti per giro di denaro ed attenzione mediatica, si decise di fare un netto passo indietro, aprendo le porte sostanzialmente a qualsiasi soggetto che volesse diventare un “*Intermediario sportivo*”, anche senza alcuna competenza in materia.

4. *L'Agente sportivo tra normative internazionali e nazionali*

Tutti i soggetti che svolgono una attività all'interno dell'ordinamento sportivo, sono assoggettati non solo alle regolamentazioni nazionali, ma anche a regolamentazione sovranazionali. L'ordinamento sportivo, infatti, si palesa proprio come una organizzazione a livello mondiale, quindi, come un ordinamento che ha un carattere sovranazionale, del quale i vari Stati costituiscono solamente poli di riferimento ⁹⁷. In base a quanto affermato, anche gli Agenti sportivi sono chiamati ad operare in un ordinamento sportivo sovranazionale, composto da numerose organizzazioni e articolato su molteplici livelli. Per tali motivi, si può affermare, che un soggetto facente parte dell'ordinamento sportivo sia assoggettato ad una duplice regolamentazione, in particolare, per gli Agenti sportivi, troviamo da un lato la regolamentazione emanata dalla FIFA e da un altro lato troviamo la regolamentazione emanata a livello nazionale dalla FIGC ⁹⁸.

Prima di addentrarsi nell'analisi dei due Regolamenti FIFA e FIGC in materia di Agenti, quest'ultimo in vigore fino al 2018, risulta essere utile e necessario effettuare una - seppur breve - disamina sulla FIFA e la FIGC, al fine di comprendere il contesto in cui l'Agente sportivo si trova ad agire.

La FIFA (acronimo di *Fédération Internationale de Football Association*) è una Federazione Sportiva internazionale, con sede a Zurigo in Svizzera ⁹⁹.

Essa, riunisce le varie Federazioni sportive nazionali del gioco calcio e ha,

⁹⁷ Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 29.

⁹⁸ In realtà, non si tratterebbe di una duplice regolamentazione, ma addirittura di una triplice regolamentazione. Questo poiché tutti i soggetti facenti parte all'ordinamento sportivo nazionale devono sottostare anche alle norme dell'ordinamento statale in cui si trovano a svolgere la propria attività.

⁹⁹ La FIFA fu fondata nel 1904 a Parigi dai rappresentanti di associazioni sportive nazionali di Francia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera.

in base al suo Statuto ¹⁰⁰, gli obiettivi di: a) promuovere il gioco del calcio; b) organizzare competizioni internazionali; c) coordinare le Federazioni nazionali; d) prevenire ogni azione che possa mettere in discussione l'unità del sistema; e) emanare regolamenti sul gioco del calcio e verificarne l'applicazione.

La FIFA riconosce sei Confederazioni continentali che riuniscono, a loro volta, le Federazioni nazionali dei rispettivi continenti ¹⁰¹.

Essendo a capo dello schema piramidale del gioco del calcio, nessun incontro tra squadre di Federazioni nazionali può avere luogo contro la volontà della FIFA. Alla FIFA, come già premesso, sono associate le varie Federazioni sportive nazionali del gioco del calcio, e tra esse, vi è anche la FIGC.

La FIGC (*Federazione Italiana Giuoco Calcio*) ¹⁰² è una Federazione sportiva nazionale che svolge la propria attività sportiva << *in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI* >> ¹⁰³. La FIGC, inoltre, in base al quinto comma dell'art. 1 del suo Statuto ¹⁰⁴:

¹⁰⁰ Lo Statuto FIFA è consultabile su www.fifa.com.

¹⁰¹ Le sei Confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA sono: la *Confederación sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL); *Asian Football Confederation* (AFC); *Union of European Football Associations* (UEFA); *Confederation of African Football* (CAF); *Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football* (CONCACAF); *Oceania Football Confederation* (OFC).

¹⁰² Fu costituita a Torino, il 28 marzo 1898 con il nome di *Federazione Italiana del Football* (FIF). Fu riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e fa parte dell'UEFA sin dalla nascita della confederazione europea, avvenuta nel 1954.

¹⁰³ Art. 15 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15.

¹⁰⁴ Lo Statuto FIGC è consultabile su www.figc.it.

<< è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:

- a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;*
- b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;*
- c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;*
- d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;*
- e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4 >>.*

Per quanto riguarda le sue funzioni ed i suoi obiettivi, ce ne sono molteplici, tra cui: << a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;

- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;*
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;*
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche*

attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica >> ¹⁰⁵.

4.1. Il Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari

In base a quanto disposto dal << *Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari* >>, l'Intermediario è: << *una persona fisica o giuridica che, a titolo oneroso o gratuito, rappresenta i giocatori e/o le società nelle trattative negoziali volte alla conclusione di accordi di trasferimento* >>.

Il Regolamento, in seguito, sancisce l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali di adottare e applicare perlomeno i requisiti minimi del Regolamento in questione e di predisporre proprie norme che recepiscano i principi sanciti nel Regolamento ¹⁰⁶. La FIFA, il cui fine principale è quello di garantire un regolare svolgimento dell'attività calcistica, tramite tale Regolamento, ha imposto alle società ed ai giocatori di scegliere gli Intermediari con diligenza e nel rispetto dei requisiti presenti nel contratto di rappresentanza e nella dichiarazione di intermediazione ¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Per una completa lettura delle funzioni ed obiettivi della FIGC si rimanda al primo comma dell'art. 3 del suo Statuto.

¹⁰⁶ Art. 1, secondo comma, *Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari*: << *Le Federazioni nazionali sono tenute ad adottare e applicare perlomeno i presenti standard/requisiti minimi in conformità agli obblighi previsti dal presente Regolamento, ferme restando le leggi precettive, nonché ogni altra norma legislativa nazionale vincolante applicabile alle Federazioni. Le Federazioni saranno inoltre tenute a predisporre proprie norme che recepiscano i principi sanciti dalle presenti disposizioni* >>.

¹⁰⁷ Art. 2, secondo comma, *Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari*: << *Nella procedura di selezione degli intermediari e di conferimento dell'incarico ai medesimi, sia i giocatori, sia le società dovranno agire con la diligenza richiesta dalle circostanze. In tale contesto, per diligenza si intende che giocatori e società dovranno adoperarsi, entro limiti ragionevoli, per garantire che gli intermediari firmino la relativa Dichiarazione dell'Intermediario e il contratto di rappresentanza concluso tra le parti* >>.

L'Intermediario scelto deve essere registrato a norma di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento in analisi ed avere una reputazione impeccabile con le caratteristiche di cui all'art. 4, titolato appunto << *Requisiti per la registrazione* >>¹⁰⁸. Lo svolgimento dell'attività professionale di Intermediario, dà diritto ad un compenso proporzionale rispetto ai compensi lordi dei giocatori, oppure, nel caso in cui l'attività venga svolta a favore di un club, dà diritto ad un importo forfettario. Secondo il terzo comma dell'art. 4 del Regolamento FIFA in analisi, il compenso, in entrambi i casi, non deve superare il 3% del valore della transazione o del compenso lordo del giocatore¹⁰⁹. Qualora, invece, l'Intermediario si trovi a rappresentare la società, il compenso deve avere un importo predefinito, liquidato nel momento in cui si concluda il contratto di lavoro del giocatore o si concluda il trasferimento. Vi è da specificare, sempre in tema di compensi, che tale Regolamento, non prevede alcuna percentuale sulla futura rivendita del giocatore, anche in base a quanto afferma il quarto comma dell'art. 7: << *Con riguardo ai pagamenti dovuti da una società a un'altra società in relazione a un trasferimento, quali ad esempio l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazioni o i contributi di solidarietà, le società dovranno accertarsi che gli stessi non vengano versati agli intermediari e che il versamento non sia eseguito da Intermediari. In ciò rientrano, a titolo puramente esemplificativo, interessi derivanti da indennità di trasferimento*

¹⁰⁸ Porzia V., *L'agente sportivo*, S4M edizioni, Roma, 2018, p. 88.

¹⁰⁹ Un interrogativo che si pose fu quello di chiedersi se il limite imposto dalla FIFA del 3% potesse essere superato. La FIGC, attraverso un commentario del Regolamento, diede delucidazioni nel merito; fu spiegato che al pari di quanto previsto dalle altre maggiori Federazioni nazionali, il Regolamento FIFA riporta la raccomandazione del 3% per il caso in cui le parti non abbiano stabilito contrattualmente l'ammontare dei corrispettivi pattuiti. Si tratta, pertanto, di una semplice raccomandazione che non ha carattere vincolante tra le parti a meno che non sia espressamente richiamata nel contratto, in Cataliotti J. C., *Procuratore Sportivo*, Mursia Editore, Milano, 2018, p. 21.

o dal futuro valore di trasferimento di un giocatore. Le cessioni di crediti è anch'essa vietata >> ¹¹⁰.

Per quanto concerne la problematica relativa al possibile conflitto di interessi, il Regolamento FIFA, al settimo comma dell'art. 7 proibisce ai dirigenti sportivi di ricevere pagamenti dagli Intermediari coinvolti in una transazione ¹¹¹. Di ulteriore rilevanza è anche il terzo comma dell'art. 8, che prevede, nel caso in cui la società ed il giocatore si servano dello stesso Intermediario per la conclusione di una transazione, di sottoscrivere un documento prima dell'inizio delle trattative (da depositare presso la propria Federazione nazionale), dove si afferma di essere a conoscenza del fatto che l'Intermediario è in una palese situazione di conflitto di interessi ¹¹².

In conclusione, si può affermare come tale regolamentazione emanata dalla FIFA si limiti a dettare degli standard minimi da seguire. D'altronde, è lasciata una ampia autonomia alle singole Federazioni sportive nazionali

¹¹⁰ Tale disposizione è perfettamente in linea con la politica adottata dalla FIFA sul divieto delle cosiddette “*Third Party Ownership*” (TPO) o “*Third Party Investment*” (TPI), ossia la possibilità da parte di soggetti di possedere una parte dei diritti alle prestazioni sportive di un giocatore. Tale pratica è particolarmente diffusa nei paesi sudamericani ed è stata bandita nel 2014 dalla FIFA, con la circolare n. 1464.

¹¹¹ Art. 7, settimo comma, *Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari*: << *Ai funzionari, secondo la defezioni datane al punto II della sezione Definizioni dello Statuto FIFA, è fatto divieto di ricevere in pagamento da un intermediario tutte le competenza corrispostegli in un'operazione o parte di esse. Qualunque funzionari che contravvenga a tale disposizione sarà passibili di sanzioni disciplinari >>.*

¹¹² Art. 8, terzo comma, *Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari*: << *Qualora un giocatore e una società intendano avvalersi delle prestazioni del medesimo Intermediario, il giocatore e la società interessata dovranno prestare preventivo consenso scritto prima dell'avvio delle relativa trattative negoziali e dovranno confermare per iscritto la parte che remunererà l'Intermediario. Le parti dovranno informare la Federazioni di riferimento in merito a tale accordo e, di conseguenza, dovranno fornirle tutti i suddetti documenti scritti nell'ambito della procedura di registrazione >>.*

nello scegliere altri standard compatibili con le norme nazionali.

4.2. Il Regolamento FIGC per i servizi di Procuratore sportivo

In base alla nuova regolamentazione della FIFA, come già accennato nel paragrafo precedente, le singole Federazioni sportive nazionali avevano l'obbligo di creare dei nuovi regolamenti in materia di Agenti, i quali dovevano racchiudere i principi e gli standard minimi fissati dal Regolamento FIFA.

In Italia, il Consiglio Federale della FIGC emanò il nuovo << *Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo* >>¹¹³, che, tuttavia, si limitò a contenere al suo interno il contenuto “*minimo*” richiesto dalla FIFA, senza tenere conto della specificità del calcio professionistico italiano.

Tale Regolamento sostituì l'albo degli Agenti dei Calciatori con il nuovo << *Registro dei Procuratori sportivi* >>, abolendo la subordinazione dell'iscrizione a quest'ultimo al superamento del precedente esame di abilitazione. Secondo il Regolamento in oggetto, la figura del Procuratore sportivo, veniva definita come: << *il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati* >>.

Analizzando il contenuto del Regolamento in questione, varie furono le problematiche che sorsero: in *primis*, nell'art. 2.2. vennero meno i basilari principi di gerarchia delle fonti nell'ambito dei rapporti tra ordinamento

¹¹³ Pubblicato a Roma, il 26 marzo 2015.

internazionale e ordinamento nazionale, nel caso in specie, tale comma affermava che: << ... *In caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest'ultimo prevale* >>. In base a ciò una norma di rango inferiore (Regolamento FIGC) abrogerebbe una norma di rango superiore (Regolamento FIFA); tale disposizione, oltre ad essere inesatta dal punto di vista giuridico, espose la FIGC al rischio di una sanzione *ex art. 10 del << Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari >>*¹¹⁴. Altra (allarmante) problematica si evinceva dalla lettura dell'art. 4.3., secondo il quale, uno dei requisiti, per poter presentare la domanda di iscrizione nel Registro dei Procuratori sportivi FIGC, era quello di dichiarare con autocertificazione di << *non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni* >>. In base a tale disposizione, potevano dunque presentare legittimamente domanda di iscrizione, soggetti condannati in via definitiva per reati quali: appropriazione indebita, truffa, corruzione, frode processuale, lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio, rissa, sostituzione di persona, abusivo esercizio di una professione, evasione, ecc., in quanto tutti delitti non colposi puniti con pena massima inferiore ai cinque anni.

Un altro aspetto incentro era contenuto nell'art. 6.4.; in tale articolo, fu previsto che nessun corrispettivo era dovuto al Procuratore sportivo da una società sportiva, nel caso in cui il contratto di rappresentanza fosse relativo al trasferimento di un calciatore non professionista. La lettura di tale disposizione, in combinato con la lettura della definizione di << *Calciatore*

¹¹⁴ Art. 10, primo comma, *Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari*: << *La FIFA vigilerà sulla corretta attuazione dei presenti standard/requisiti minimi da parte delle Federazioni e potrà adottare misure appropriate qualora i principi stabiliti non fossero rispettati* >>.

>>, data all'art. 1 del Regolamento in questione ¹¹⁵, portava a pensare che tutti i tesseramenti oggetto del Regolamento dovessero intercorrere tra società e calciatori professionisti, pertanto la norma non aveva ragion d'esistere.

Infine, un'altra situazione particolare, era quella dell'introduzione del "doppio mandato" (considerato illecito nel precedente Regolamento Agenti FIGC ¹¹⁶), in virtù del quale un Procuratore sportivo poteva rappresentare sia il calciatore e sia la società sportiva nella medesima operazione di trasferimento.

¹¹⁵ Per << *Calciatore* >> si intendeva: << *un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club* >>.

¹¹⁶ Art. 20, secondo comma, *Regolamento Agenti di Calciatori FIGC*: << *E' vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società* >>.

Capitolo III

LA FIGURA DI AGENTE SPORTIVO IN ITALIA DOPO LA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

SOMMARIO: 1. La necessità di una regolamentazione normativa dell'Agente sportivo; 1.1. Il comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2. Il D. P. C. M. del 23 marzo 2018; 2.1. L'istituzione del Registro nazionale degli Agenti sportivi presso il CONI; 2.2. Le modalità di conseguimento dell'abilitazione di Agente sportivo; 2.3. Gli Agenti stabiliti; 3. Le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020.

1. La necessità di una regolamentazione normativa dell'Agente sportivo

La c. d. “*deregulation*” messa in atto dalla FIFA nel 2015, e la sua conseguente liberalizzazione estrema per l'accesso alla professione di Agente, terminò, almeno per quanto riguarda il nostro Stato, nel 2018. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport ¹¹⁷, ha previsto all'art. 1 comma 373,

¹¹⁷ Oltre alla reintroduzione del Registro degli Agenti sportivi, altri significativi interventi furono i contributi per gli stadi e impianti sportivi, la riforma della Legge Melandri in tema di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A, l'introduzione della società dilettantistica lucrativa e la misura “*salva vivai*”.

l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l'obbligatorietà dell'iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l'attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell'abolire << *ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l'attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze* >>, ha comportato una << *palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti* >>¹¹⁸. In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti *ante* 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso, le barriere d'accesso alla professione, compreso l'esame abilitativo.

1.1. Il comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Prima di effettuare una analisi del comma 373 della Legge di Bilancio 2018, è utile riportarlo integralmente:

<< E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale

¹¹⁸ Così si legge nella Relazione di accompagnamento al d. d. l. n. 1737 intitolato << *Regolamentazione della figura e dell'attività dell'Agente sportivo* >>, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatori Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell'art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018, in Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2018, p. 119.

deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo >>.

Da una prima lettura del comma, occorre subito evidenziare come il Legislatore, tramite tale intervento, abbia voluto eliminare qualsiasi distinzione tra le diverse discipline sportive, individuando un'unica figura di Agente sportivo abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito del

professionismo sportivo di tutte le Federazioni ¹¹⁹. Proprio in ragione di ciò, il Registro degli Agenti sportivi sarà tenuto dal CONI e non più dalle singole Federazioni sportive nazionali. Per ciò che attiene allo svolgimento dell'attività di Agente sportivo, quest'ultimo potrà rendere i propri servizi in sede di stipula di un contratto di prestazione sportiva professionistica, di cessione del contratto, nonché di tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica, in forza di un incarico redatto in forma scritta. Per quanto concerne l'incarico per l'instaurazione del rapporto professionale tra Agente e cliente, l'unico requisito è quello della forma scritta, nulla viene specificato in merito ad obblighi di deposito presso le Federazioni sportive. L'iscrizione al Registro nazionale ha un costo annuale di 250 euro e per quanto riguarda i requisiti per l'iscrizione, è utile distinguere quest'ultimi in due categorie: i c. d. requisiti di "*onorabilità*" e i requisiti "*professionali*". Per ciò che concerne i requisiti di "*onorabilità*", potranno iscriversi al suddetto Registro tutti i soggetti aventi la nazionalità italiana o di altro paese dell'Unione Europea in possesso dei relativi diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio ¹²⁰. I requisiti "*professionali*" richiesti per l'iscrizione sono invece: l'obbligo di essere in possesso di almeno un diploma di scuola superiore e, soprattutto, di aver superato l'esame di abilitazione. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, occorre sottolineare che la norma dispensa da tale onere solamente i soggetti che, essendosi iscritti all'allora albo Agenti prima dell'aprile 2015, avevano già superato la prova secondo la vecchia

¹¹⁹ La disciplina legislativa sull'Agente sportivo, poiché concerne soltanto l'ambito del professionismo sportivo, può applicarsi soltanto alle Federazioni sportive che riconoscono il settore professionistico.

¹²⁰ Gallovich G., *L'attesa riforma del 2018: come cambia la professione del Procuratore Sportivo*, in www.ilprocuratoresportivo.it.

disciplina ¹²¹.

Il comma in oggetto, inoltre, sancisce il divieto per gli sportivi professionisti e le società sportive di avvalersi di Agenti non iscritti al Registro, con conseguente nullità degli eventuali contratti stipulati ¹²². Tale nullità, tuttavia, viene esclusa << *salve le competenze professionali riconosciute per legge* >>, il riferimento appare evidente e, con ogni probabilità, si riferisce alla categoria degli Avvocati regolarmente iscritti ad un ordine forense.

Infine, il comma in analisi, suddivide le competenze tra Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI: al primo organismo è affidato il compito di determinare tutti gli aspetti connessi all'esame di abilitazione ed alla tenuta del Registro unitamente a quelli concernenti la fissazione dei parametri per la determinazione dei compensi; al CONI, dall'altro lato, è demandato il compito di individuare i casi di incompatibilità ed il conseguente regime sanzionatorio.

2. Il D. P. C. M. del 23 marzo 2018

Dopo aver posto l'attenzione sul comma 373, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è necessario analizzare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018.

Tale atto ebbe svariati compiti e scopi:

¹²¹ Gallovich G., *L'attesa riforma del 2018: come cambia la professione del Procuratore Sportivo*, in www.ilprocuratoresportivo.it.

¹²² Tale disposizione, nonostante l'apparente marginalità, riveste, invece, centrale importanza, giacché è tramite essa che il legislatore ha inteso assicurare concreta operatività alla disciplina *de qua* la quale, altrimenti, rischierebbe di essere vanificata nel conflitto con la normativa federale, in Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2018, p. 123.

- a) definire le modalità di svolgimento delle prove abilitative per gli Agenti sportivi;
- b) definire la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro nazionale degli Agenti sportivi;
- c) definire la determinazione dei compensi degli Agenti sportivi.

L'emanazione di tale Decreto avvenne solo dopo aver sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Nei paragrafi successivi, verranno quindi, analizzati gli articoli presenti nel Decreto in questione.

2.1. L'istituzione del Registro nazionale degli Agenti sportivi presso il CONI

L'art. 1 del D. P. C. M. del 23 marzo 2018 afferma che << *E' istituito presso il CONI il Registro nazionale degli Agenti sportivi* >>, al suddetto Registro devono obbligatoriamente essere iscritti coloro che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti per i seguenti motivi:

- 1) concludere, risolvere o rinnovare un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- 2) concludere un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- 3) tesserare un atleta presso una Federazione sportiva professionistica.

Coloro che vogliono iscriversi al Registro in questione, oltre a dover superare una duplice prova di esame (come si vedrà nel paragrafo successivo) devono possedere determinati requisiti (in parte già indicati nel paragrafo 1.1.) soggettivi, precisati, nello specifico, all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame: << *Possono iscriversi al Registro nazionale degli Agenti sportivi i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente e che abbiano validamente superato l'esame di abilitazione* >>.

Il costo dell'iscrizione al Registro è di 250 euro, come stabilito dall'art. 6 del D. P. C. M. in analisi: << ... *l'interessato chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale degli Agenti sportivi, apponendo alla richiesta di iscrizione una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro* >>.

L'iscrizione al Registro abilita l'Agente sportivo a operare nell'ambito di una o più Federazioni presso il cui Registro federale risulta iscritto, inoltre, all'Agente sportivo abilitato il CONI rilascia un tesserino identificativo con l'indicazione dell'una o più discipline federali nel cui ambito l'Agente è abilitato a operare.

Vi sono infine da citare gli artt. 8, 9 e 10 del D. P. C. M. in esame, poiché, anch'essi, risultano fondamentali da comprendere per coloro che vogliono iscriversi al Registro nazionale degli Agenti sportivi.

L'art. 8 obbliga gli Agenti sportivi a frequentare, per un minimo di ore all'anno indicato con apposita delibera federale, i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle Federazioni presso le quali operano.

L'art. 9 indica le tempistiche e le modalità di rinnovo dell'iscrizione; il

titolo abilitativo conseguito con il superamento degli esami ha carattere permanente, ma l'Agente sportivo, entro trenta giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva, deve presentare a ciascuna Federazione nell'ambito della quale intende continuare a operare per la stagione sportiva successiva un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro degli Agenti sportivi. Successivamente, la Federazione provvederà entro venti giorni, a rilasciare all'Agente un apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione. Ricevuto il certificato, l'Agente chiederà al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, al costo di 250 euro, come più volte specificato in precedenza ¹²³.

Le cause di cancellazione dal Registro sono indicate all'art. 10: << 1) *la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;*

2) *il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;*

3) *la violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8;*

4) *la cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva nell'esercizio della propria autonomia anche quale articolazione della Federazione internazionale di riferimento >>* ¹²⁴.

2.2. *Le modalità di conseguimento dell'abilitazione di Agente sportivo*

Come si è visto in precedenza, per l'iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi, è necessario aver superato una duplice prova di esame. In

¹²³ In caso di rinnovo nell'ambito di più Federazioni sportive, la marca da bollo di 250 euro non sarà dovuta per le richieste successive.

¹²⁴ Una ulteriore causa di cancellazione dal Registro è la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo indicata all'art. 9.

base all'art. 3 del D. P. C. M. del 23 marzo 2018, l'esame di abilitazione << si articola in una "prova generale" che si svolge presso il CONI e in una "prova speciale" che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche >>.

La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall'art. 4 ¹²⁵. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo (una analisi più approfondita del programma d'esame verrà svolta nel capitolo successivo). La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

Per quanto riguarda la prova speciale, quest'ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d'esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in

¹²⁵ Tuttavia, all'art. 12 del medesimo Decreto veniva indicato che << In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, per l'anno in corso sono previste una sola prova generale e una sola prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di settembre e dicembre 2018 >>.

materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni ¹²⁶.

2.3. *Gli Agenti stabiliti*

Merita un approfondimento l'art. 11 del Decreto in analisi, poiché quest'ultimo, va ad indicare quelle che sono le modalità per l'esercizio dell'attività di Agente sportivo di un cittadino dell'Unione Europea abilitato in altro Stato membro. Infatti, i cittadini UE che possiedono una abilitazione in un altro Stato membro e mettono in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'art. 1, possono richiedere alla Federazione o alle Federazioni sportive professionistiche italiane nell'ambito della cui disciplina sportiva intendono operare di essere iscritti in una apposita sezione del Registro federale dei Agenti sportivi. Alla richiesta di iscrizione va apposta una marca da bollo d'importo pari a 250 euro, così come per gli Agenti italiani.

Successivamente, ciascuna Federazione, accertato che il richiedente sia abilitato a operare nell'ambito della Federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del Registro federale, dandone comunicazione al CONI entro trenta giorni per l'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale ¹²⁷.

Concluso tale *iter*, l'Agente stabilito opera senza limitazioni, utilizzando il titolo riconosciuto in nell'ambito federale del paese di provenienza oppure,

¹²⁶ Art. 5 del D. P. C. M. del 23 marzo 2018.

¹²⁷ E' interessante notare come per gli Agenti stabiliti ci sia prima l'iscrizione al Registro federale delle Federazioni sportive professionistiche e solo in un secondo momento l'iscrizione al Registro nazionale CONI. Tale procedura è differente rispetto a quella degli Agenti sportivi italiani, poiché come già visto, per loro vi è prima l'iscrizione al Registro nazionale CONI e in seguito l'iscrizione presso i Registri federali.

se non gli è stato riconosciuto alcun titolo, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura << *Agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della ...* >> aggiungendovi l'indicazione della Federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato ¹²⁸.

Inoltre, decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l'Agente stabilito in regola con gli obblighi di aggiornamento che abbia esercitato in Italia l'attività di Agente sportivo in modo effettivo e regolare può domandare l'iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione ¹²⁹.

Per completezza di informazione, va specificato come alla fine del 2019, vi siano state delle importanti modifiche in materia di Agenti stabiliti all'interno del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

Per prima cosa è stata modificata la definizione di Agenti sportivi stabiliti, definiti ora come: << *i cittadini dell'Unione Europea che sono in possesso di un titolo abilitativo e sono pertanto abilitati in altro Stato membro o, comunque, da una federazione sportiva internazionale ...* >> ¹³⁰, con tale modifica si prevede quindi che gli Agenti stabiliti possono essere abilitati oltre che in altro Stato comunitario, anche da una Federazione sportiva internazionale. Ulteriore modifica è stata apportata all'art. 4 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, infatti, è ora specificato al comma 2 che gli Agenti sportivi stabiliti possono essere iscritti nella relativa sezione << *... previo accertamento del possesso dei requisiti*

¹²⁸ Agli Agenti stabiliti si applicano gli artt. 2, 6, 7, 8, 9 e 10 del Decreto in esame.

¹²⁹ Affinché si possa affermare che l'Agente stabilito << *abbia esercitato in Italia l'attività di Agente sportivo in modo effettivo e regolare ...* >> è necessario che quest'ultimo abbia ricevuto almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale.

¹³⁰ La definizione precedente era: << *i cittadini dell'Unione Europea che sono abilitati in altro Stato membro ...* >>

previsti dal precedente comma 1 e dal regolamento adottato dalla medesima Federazione, che deve essere documentato da specifica e completa certificazione rilasciata dalla Federazione di provenienza. In caso di mancato possesso di tutti i requisiti, la Federazione sportiva nazionale professionistica deve respingere la richiesta dell'agente sportivo >> ¹³¹.

Dunque, la novità sicuramente più rilevante è quella che per gli Agenti sportivi abilitati da altra Federazione sportiva dell'Unione Europea si richiede il superamento di un esame, i cui contenuti e gradi di difficoltà siano equivalenti a quelli dell'esame affrontato dagli Agenti italiani.

3. Le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020

Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 sono state apportate alcune modifiche al precedente D. P. C. M. del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi; in questo paragrafo ci si soffermerà ad analizzare alcune di esse. La prima modifica la si ha all'art. 6, infatti, si prevede che allorquando il soggetto chiede alla Federazione l'iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all'art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si

¹³¹ Prima della modifica, il comma era così enunciato: << *Gli Agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione Agenti sportivi stabiliti ... a seguito della comunicazione della Federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale intendono operare* >>. Tuttavia, come si vedrà in seguito, vi sono state ulteriori modificazioni sul tema.

proceda al soccorso istruttorio. Ulteriore sostanziale modifica la si ha all'art. 7, salvo quanto previsto dall'art. 348 c. p. in materia di esercizio abusivo della professione, si prevede che *<< l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dell'incarico di cui all'art. 1 >>*, ovvero del solo incarico conferito all'Agente sportivo e non più, come in precedenza, del contratto di prestazione sportiva, del contratto di trasferimento o del tesseramento presso una Federazione. Altra modifica la troviamo all'art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale *<< sempre che l'Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica >>*, in precedenza la cancellazione era *tout court*.

Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabili e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All'art. 11, anziché *<< I cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro >>* si prevede che possano chiedere alla Federazione l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabili *<< I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro >>*.

Sempre all'art. 11 si prevede inoltre che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare *<< in altro Stato membro dell'Unione Europea e nell'ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese >>* (anziché *<< nell'ambito della Federazione sportiva del paese di provenienza >>*), si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di *<< prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto >>*, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI *<< procede entro trenta giorni all'iscrizione in apposita*

sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio >> (prima non era fissato un termine per il CONI, in quanto i trenta giorni erano assegnati alla Federazione per comunicare al CONI l'avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro federale). Infine, è previsto che *<< Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l'abilitazione >>*. Al successivo art. 12 si prevede che *<< I titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Federation Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 a cittadini italiani, di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nonché i titoli abilitativi rilasciati, avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Federation Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017, conservano validità ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e al relativo Registro federale >>* (anziché *<< E' fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 >>*), in tal modo ponendosi rimedio alle lacune che riguardavano:

- 1) l'aspetto formale in ambito calcistico per il quale gli Agenti erano licenziati prima del 31 marzo 2015 dalla FIFA e non dalle Federazioni nazionali;
- 2) la salvaguardia ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e nel

Registro Federale FIGC dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 non solo a cittadini italiani e comunitari, ma anche extracomunitari;
3) la salvaguardia ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e nel Registro Federale FIP dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 dicembre 2017 ¹³².

Ultimo cenno va fatto sull'estensione dell'istituto della domiciliazione agli Agenti non abilitati in Italia, sempre all'art. 12 è previsto che *<< L'istituto della domiciliazione si applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell'Unione Europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione >>*.

¹³² Si esprime in questi termini Nicoletta G., *Modificato il DPCM 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi*, in www.gabrielenicoletta.it.

Capitolo IV

LA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'AGENTE SPORTIVO: I REGOLAMENTI CONI E FIGC

SOMMARIO: 1. Il Regolamento CONI degli Agenti sportivi; 1.1. Il Registro nazionale degli Agenti sportivi; 1.2. La Commissione CONI degli Agenti sportivi; 1.3. Il titolo abilitativo e l'esame di abilitazione; 1.4. I doveri, l'incompatibilità e il conflitto di interessi degli Agenti sportivi; 1.5. Il regime sanzionatorio; 1.6. La risoluzione delle controversie; 2. Il nuovo Regolamento Agenti sportivi CONI del 14 maggio 2020; 2.1. Le novità introdotte rispetto al precedente Regolamento degli Agenti sportivi; 2.2. Il Regolamento disciplinare Agenti sportivi CONI; 3. Il Regolamento FIGC degli Agenti sportivi; 3.1. Il Registro federale degli Agenti sportivi; 3.2. La prova speciale per il conseguimento dell'abilitazione; 3.3. L'esercizio dell'attività degli Agenti sportivi stabiliti; 3.4. L'esercizio dell'attività degli Agenti sportivi; 3.5. L'Agente sportivo per i calciatori minorenni e dilettanti; 3.6. La remunerazione degli Agenti sportivi.

1. Il Regolamento CONI degli Agenti sportivi

A seguito del D. P. C. M. del 23 marzo 2018 recante la disciplina del Registro nazionale degli Agenti sportivi in attuazione dell'art. 1 comma 373 della Legge di Bilancio 2018, il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 10 luglio 2018 n. 1596, ha approvato il nuovo Regolamento CONI degli Agenti sportivi. Da luglio 2018 al momento in cui sto scrivendo questo elaborato il Regolamento ha subito varie modifiche nel corso del tempo. Nei paragrafi successivi si andrà pertanto ad analizzare non il Regolamento di luglio 2018, ma il più recente disponibile, approvato con deliberazione del 29 ottobre 2019 n. 1649 ¹³³.

1.1. Il Registro nazionale degli Agenti sportivi

L'art. 3 del Regolamento in esame disciplina il Registro nazionale del Agenti sportivi. Esso è articolato in due differenti sezioni; una riservata agli Agenti sportivi che hanno conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione in Italia ed un'altra invece riservata ai c. d. Agenti sportivi stabiliti. Ciascuna sezione del registro deve indicare i dati anagrafici dell'Agente, oltre a dover indicare molte altre informazioni del soggetto, tra cui ad esempio gli eventuali provvedimenti disciplinari ed il numero del

¹³³ Il suddetto Regolamento è visionabile all'indirizzo https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/Regolamento_Agenti_Pubblicazione_29-10-2019.pdf. Occorre tenere presente che ad oggi, il Regolamento più recente disponibile risulta essere il Regolamento Agenti sportivi del 14 maggio 2020, approvato con deliberazione n. 127 (si veda il successivo paragrafo 2).

tesserino identificativo rilasciato dal CONI ¹³⁴. Il Registro contiene, inoltre, l'elenco delle società costituite dagli Agenti sportivi per lo svolgimento dell'attività in forma societaria.

Le modalità di iscrizione al Registro sono indicate all'art. 5 del Regolamento, il quale indica come l'iscrizione al Registro avvenga << mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, corredata di una marca da bollo di Euro 250,00 >>.

Alla domanda d'iscrizione è necessario accompagnare anche una dichiarazione, con la quale l'Agente sportivo dichiara di possedere tutti i

¹³⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, devono essere inoltre indicati: << ... data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale ... se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali ... nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società >>.

requisiti previsti dall'art. 4 ¹³⁵. Oltre a ciò, l'Agente deve fornire, nella domanda di iscrizione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata dove intende ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione. Va specificato che se l'attività di Agente sportivo è svolta attraverso una società, dovrà essere esclusivamente il legale rappresentante della stessa a richiedere l'iscrizione. L'iscrizione è subordinata al versamento dei diritti di

¹³⁵ I requisiti che l'Agente sportivo deve avere al fine di iscriversi al Registro sono:

- << a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;*
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;*
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;*
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), a una pena superiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo nell'ultimo quinquennio, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) ad una pena della reclusione superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- f) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;*
- g) non avere riportato sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;*
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;*
- i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;*
- j) nel caso di sanzioni pecuniarie nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;*
- k) essere in possesso di titolo abilitativo;*
- l) essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli Agenti sportivi della Federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all'art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo;*
- m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18;*
- n) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;*
- o) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 5, comma 3 >>.*

segreteria pari a Euro 500,00 << quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro >>. All'atto dell'iscrizione, viene rilasciato all'Agente un tesserino identificativo, con l'indicazione dell'una o più discipline federali nel cui ambito l'Agente è abilitato ad operare. L'iscrizione al Registro ha durata annuale ed i termini per il rinnovo dell'iscrizione sono disciplinati dal successivo art. 6 del Regolamento ¹³⁶. Per quanto concerne le cause di cancellazione del Registro, esse sono: << a) mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di cui all'art. 6;

b) cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia, che determini decadenza dall'iscrizione nel Registro;

c) richiesta dell'interessato di cancellazione dal Registro;

d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2;

e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018; ciascuna Federazione è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del D. P. C. M. del 23 marzo 2018 >> ¹³⁷. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'Agente mediante posta elettronica. E' possibile impugnare il

¹³⁶ << L'Agente sportivo che intende continuare a esercitare la sua attività è obbligato, entro trenta giorni dall'avvenuto rinnovo dell'iscrizione nel Registro federale, a presentare un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro, corredata di una marca da bollo di importo pari a Euro 250,00 e da una copia del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione presso la Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito è abilitato a operare >>.

¹³⁷ Art. 7, comma 1, Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

provvedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sporto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione di esso ¹³⁸.

1.2. La Commissione CONI degli Agenti sportivi

L'art. 9 del Regolamento in analisi disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione CONI degli Agenti sportivi.

Quest'ultima si compone di nove membri - ai sensi del comma 1 del sopra citato art. - di cui << a) *tre nominati dalla Giunta Nazionale del CONI, selezionati tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza; b) due nominati dalla Giunta Nazionale del CONI selezionati tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, proposti dai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali professionistiche; c) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI e selezionato tra i candidati proposti dalle leghe professionistiche; d) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI e selezionato tra i candidati proposti dalle associazioni di categoria degli agenti maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI e selezionato tra i candidati proposti dalle associazioni degli atleti professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) uno nominato dalla Giunta Nazionale del CONI su*

¹³⁸ Al ricorso, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 58 del Codice di Giustizia Sportiva. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, deve contenere: << a) *gli elementi identificativi del ricorrente e del suo difensore; b) l'indicazione del provvedimento impugnato; c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; d) l'indicazione dei motivi di impugnazione; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e le istanze di cui, previa riforma del provvedimento impugnato, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti alla Commissione; g) l'indicazione della procura al difensore ... a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI; b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso alla Commissione CONI degli Agenti sportivi >>.*

proposta dell’Autorità di Governo vigilante >>. Inoltre, tra i suoi componenti vengono nominati un Presidente ed un Vice-Presidente. La Commissione resta in carica per quattro anni e tutti i componenti che assumono funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla naturale scadenza; essi possono essere rieletti nei limiti posti dalle previsioni di legge. In aggiunta a ciò la Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno deve essere il Presidente o il vice Presidente. Il successivo art. 10 indica quali sono le funzioni ed i poteri della Commissione; tra questi vi sono ad esempio la cura dell’iscrizione nel Registro nazionale, la definizione del programma d’esame della prova generale, la predisposizione del bando per l’esame di abilitazione ed altre molteplici funzioni e poteri ¹³⁹.

¹³⁹ Art. 10, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*: << ... d) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti; e) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli Agenti sportivi che hanno superato l’esame di abilitazione e che intendono esercitare l’attività; f) stabilisce ogni anno il massimale delle polizze di assicurazione per la responsabilità professionale di cui all’art. 4, lett. n); g) provvede alla cancellazione dal Registro nei casi previsti dall’art. 7; h) adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20; i) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l’adozione del provvedimento; j) delibera, su richiesta dell’interessato, nel caso di cui all’art. 7, comma 5, la reinscrizione nel Registro; k) provvede all’accreditamento delle attività formative promosse ed organizzate da enti ed istituti; l) dispone accertamenti, laddove ritenga opportuno, o invita l’agente sportivo o la società di cui all’art. 19 a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione nel Registro, o all’atto della presentazione di istanza di rinnovo; m) impone a tutti gli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti il divieto di domiciliazione di soggetti extracomunitari che, nell’esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento della Federazione nazionale o internazionale nel cui ambito operano; n) pubblica nella sezione del Registro appositamente dedicata le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all’art. 7 >>.

1.3. Il titolo abilitativo e l'esame di abilitazione

Come si è più volte affermato, i soggetti che intendono svolgere l'attività di Agente sportivo, devono munirsi di un apposito titolo abilitativo rilasciato dopo aver superato validamente l'esame di abilitazione. Il titolo abilitativo, in base a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi ha << *carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione* >>, il successivo comma 4 specifica che l'Agente sportivo abilitato può svolgere la sua attività solo in relazione alle discipline federali per cui ha conseguito l'abilitazione. Ad esempio, un Agente sportivo abilitato ad operare presso la FIGC non potrà operare in altre Federazioni sportive, tranne nel caso in cui sia iscritto a più Registri federali. Il titolo abilitativo, come detto, viene rilasciato dopo aver superato un esame di abilitazione. Tale esame è articolato in una prova generale organizzata dal CONI ed una prova speciale organizzata dalle Federazioni sportive nazionali ¹⁴⁰. Il programma d'esame viene comunicato, tramite apposito bando, in anticipo ai partecipanti e si articola in una verifica delle competenze, in particolare nel diritto sportivo, nel diritto privato e nel diritto amministrativo ¹⁴¹. La valutazione della prova viene effettuata dalla << *Commissione esaminatrice* >> formata da almeno tre membri della

¹⁴⁰ Per un approfondimento sulla prova speciale della FIGC, si rimanda al paragrafo 3.2. del presente capitolo.

¹⁴¹ Art. 12, comma 3, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*: << *Il programma di esame ha per oggetto, almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, lo Statuto del CONI, i principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, i principi di giustizia sportiva del CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI, la disciplina del professionismo sportivo, le norme sportive antidoping* >>.

Giunta nazionale del CONI.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione alla prova, essi sono i medesimi previsti per l'iscrizione al Registro nazionale (già visti nel precedente paragrafo 1.1.). L'unica differenza sta nello svolgimento delle attività formative; il soggetto che vuole prendere parte alla prova dovrà - ai sensi del punto j dell'art. 13, comma 1 - aver svolto << *un tirocinio per almeno sei mesi presso un Agente sportivo che eserciti l'attività effettivamente e regolarmente. L'esercizio effettivo e regolare dell'attività dell'Agente sportivo è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale professionistica. Al termine del tirocinio, l'Agente dovrà rilasciare una attestazione dell'attività svolta dal tirocinante* >> o in alternativa frequentare uno dei corsi di formazione organizzati dal CONI.

1.4. I doveri, l'incompatibilità e il conflitto di interessi degli Agenti sportivi

Gli Agenti sportivi devono svolgere la loro attività professionale nel rispetto dei doveri stabiliti dall'art. 17 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi. In *primis*, gli Agenti << *prendono atto di essere sottoposti al potere disciplinare della Commissione e accettano la piena efficacia di qualsiasi provvedimento che sia adottato ... riconoscendone incondizionatamente la competenza* >> ¹⁴². Oltre a ciò gli Agenti devono << *svolgere la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto di ogni normativa*

¹⁴² Art. 17, comma 5, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*.

applicabile >> ¹⁴³ e operare nel << *rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza* >> ¹⁴⁴. Inoltre va aggiunto che gli Agenti sportivi devono comunicare alla Commissione eventuali variazioni rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione al Registro nazionale, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione. Infine, va fatto cenno anche al dovere di aggiornamento professionale degli Agenti sportivi ¹⁴⁵.

Per quanto riguarda invece l'incompatibilità nello svolgimento della professioni di Agente, il successivo art. 18 chiarisce che gli Agenti sportivi non possono essere né amministratori o dipendenti di soggetti pubblici, né << *avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo* >> ¹⁴⁶. L'esercizio dell'attività di Agente sportivo è inoltre incompatibile per coloro che sono atleti professionisti o per coloro che << *hanno la qualità di atleta agonista, tesserato in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui abbia conseguito il titolo abilitativo* >> o ancora per coloro che << *ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni*

¹⁴³ Devono quindi rispettare << *le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali e internazionali nell'ambito delle quali prestano la propria attività professionale, nonché del codice etico che fosse adottato dal CONI su proposta della Commissione* >>, così come stabilito dall'art. 17, comma 1, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

¹⁴⁴ Art. 17, comma 2, Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

¹⁴⁵ Gli Agenti sportivi - ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del Regolamento in esame - devono << *frequentare i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale*>>.

¹⁴⁶ Art. 18, comma 2, Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e comunque con associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo ... ricoprono ogni altra carica sociale e/o incarico rilevante per l'ordinamento sportivo ... instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante sulle associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo >> ¹⁴⁷.

L'Agente sportivo nella svolgimento della sua attività potrebbe incorrere in potenziali situazioni di conflitto d'interessi. Conviene quindi soffermarsi sul comma 4 dell'art. 18 del Regolamento in oggetto, il quale afferma che: *<< E' fatto divieto all'Agente sportivo, o alla società di cui l'Agente è socio, di avviare trattative o stipulare contratti con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima >>* . L'eventuale contratto di mandato stipulato nelle situazioni appena descritte risulterebbe nullo. Oltre a quanto detto, il successivo comma 5 indica come sia *<< fatto divieto all'Agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta >>*, tale disposizione risulta essere in linea con

¹⁴⁷ Art. 18, comma 3, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*, va tuttavia specificato che ai sensi del medesimo comma *<< La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica >>*.

quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 18 *bis* del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori in materia di terze parti ¹⁴⁸.

1.5. Il regime sanzionatorio

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l'art. 20 del Regolamento in analisi indica come la Commissione CONI degli Agenti sportivi sia << *competente a giudicare le violazioni degli agenti sportivi ... competente a svolgere l'attività inquirente e requirente e potrà delegare le singole attività d'indagine alla relativa Procura Federale* >> ¹⁴⁹. Il comma 2 dell'art. 20 descrive le possibili sanzioni irrogabili agli Agenti sportivi, quest'ultime sono:

- << a) censura o deplorazione;*
- b) sanzione pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00;*
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di ventiquattro mesi;*
- d) radiazione dal Registro >>.*

Il successivo comma 4 specifica come il pagamento della sanzione pecuniaria vada effettuato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sanzione ¹⁵⁰. Nel caso in cui l'Agente non provveda al

¹⁴⁸ << *Nessuna società può stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte o a terzi di interferire con i rapporti di lavoro e di trasferimento, con le scelte politiche, o con l'attività della propria squadra* >>.

¹⁴⁹ Va specificato che il procedimento avverso gli Agenti sportivi è regolato da un apposito regolamento disciplinare adottato, in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI, dalla Commissione Agenti sportivi e approvato dal CONI.

¹⁵⁰ Su richiesta dell'interessato, la Commissione Agenti può autorizzare anche un pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

pagamento, esso sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento.

I commi 5 e 6 analizzano rispettivamente i casi in cui:

- a) l'Agente sportivo entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro Agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto e violare gli obblighi in esso previsti;
- b) l'Agente sportivo offra a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati.

In entrambi i casi l'Agente può essere sanzionato disciplinarmente con una sospensione da sei a ventiquattro mesi, o anche con la radiazione dal Registro nei casi più gravi.

Merita un cenno a parte l'Agente sportivo che sia il legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19 del Regolamento; il comma 3 stabilisce infatti che *<< se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria sarà esigibile anche da quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva ... la sospensione dell'Agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogo impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione >>*.

Tutte le sanzioni irrogate agli Agenti sportivi - così come stabilito dal comma 8 - vengono pubblicate dalla Commissione nella sezione del Registro appositamente dedicata, e da questa vengono comunicate alle Federazioni sportive nazionali professionistiche.

Va infine specificata la possibilità di proporre ricorso avverso le sanzioni irrogate dalla Commissione ¹⁵¹.

1.6. La risoluzione delle controversie

Merita un approfondimento l'art. 22 del Regolamento *de quo*. Anzitutto, al comma 1, viene affermato che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione CONI degli Agenti sportivi (come già visto nel precedente paragrafo). La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport non si limita però solo alle sanzioni in capo agli Agenti sportivi, ma anche a tutte le controversie << *aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico* >> ¹⁵², salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato.

In questo quadro normativo, è utile ed interessante ora soffermarsi su una recente decisione proprio del Collegio di Garanzia dello Sport in materia di Agenti sportivi, che ha confermato la competenza di quest'ultimo ¹⁵³. In tale decisione il CONI sosteneva il difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport ed a sostegno della sua tesi affermava che << *la controversia in esame non rientrerebbe tra le materie di giurisdizione in*

¹⁵¹ Art. 20, comma 7, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*: << *Avverso le decisioni della Commissione, è competente a giudicare il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in unico grado* >>.

¹⁵² Art. 22, comma 2, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*.

¹⁵³ Collegio di Garanzia dello Sport S.U., 24 gennaio 2020, n. 7.

unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport >> ¹⁵⁴. Tale eccezione, secondo il Collegio di Garanzia risulta essere infondata, infatti, come leggibile nella decisione *<< ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio di Garanzia "Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni" e la delibera censurata dal ricorrente (Agente sportivo) in questa sede non risulta altrimenti impugnabile >>* ¹⁵⁵.

2. Il nuovo Regolamento Agenti sportivi CONI del 14 maggio 2020

Come affermato nell'introduzione dell'elaborato, la figura di Agente sportivo è stata soggetta a molteplici modificazioni normative nel corso del suo sviluppo. Proprio sulla base di quanto appena affermato, nonostante chi scrive avesse terminato la stesura dell'elaborato, il CONI, in un periodo estremamente delicato per l'intero ordinamento sportivo, vista la situazione di emergenza dovuta al COVID-19, ha provveduto ad emanare con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 il nuovo Regolamento Agenti sportivi. Tale provvedimento ha come scopo primario quello di recepire le modifiche in materia di Agenti sportivi previste dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 ¹⁵⁶. Per completezza di trattazione, nei successivi due paragrafi si andranno pertanto ad evidenziare le più importanti novità introdotte e le relative differenze con il Regolamento analizzato nei precedenti paragrafi. Ancor prima di addentrarsi nell'analisi, va tuttavia tenuto ben presente che i due Regolamenti risultano essere simili da un punto di vista contenutistico;

¹⁵⁴ Collegio di Garanzia dello Sport S.U., 24 gennaio 2020, n. 7, p. 4.

¹⁵⁵ Collegio di Garanzia dello Sport S.U., 24 gennaio 2020, n. 7, p. 4.

¹⁵⁶ Per una dettagliata analisi del Decreto si rimanda al paragrafo 3 del capitolo 3.

pertanto eventuali incongruenze presenti nell'elaborato non saranno da considerare come incongruenze contenutistiche, ma incongruenze stilistiche¹⁵⁷. Va inoltre segnalato che, nonostante tale Regolamento risulti essere in vigore, esso dovrà essere recepito dalle singole Federazioni sportive nazionali professionistiche quali ad esempio la FIGC.

2.1. Le novità introdotte rispetto al precedente Regolamento degli Agenti sportivi

La prima novità da sottolineare rispetto alla precedente regolamentazione, è quella secondo cui il Regolamento ha espressamente esteso il proprio ambito di applicazione andando a colmare, quantomeno dal punto di vista formale, il vuoto più evidente che sinora caratterizzava la disciplina degli Agenti sportivi in Italia *post deregulation*, ovvero sia il mancato raccordo con la normativa di derivazione europea con riferimento al riconoscimento professionale dei titoli conseguiti all'estero. In tal senso, l'art. 1.1 del nuovo Regolamento afferma espressamente che il Regolamento disciplina: << ...
b) i requisiti necessari per lo svolgimento della «professione regolamentata» di «agente sportivo» in Italia; c) l'esercizio delle funzioni attribuite al CONI, nella qualità di autorità italiana incaricata di svolgere il riconoscimento professionale del titolo estero di agente sportivo, di «ente pubblico titolare», nonché di confederazione delle federazioni sportive nazionali, in materia di professione regolamentata di agente sportivo ...>>¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Il nuovo Regolamento, infatti, in alcuni punti risulta avere una disposizione degli articoli e dei commi differente rispetto al precedente.

¹⁵⁸ Inoltre, la nuova lettera d) dell'art. 1.1 inserisce nell'oggetto del Regolamento anche << *la disciplina transitoria di adeguamento degli Agenti sportivi in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento* >>.

Successive modifiche riguardano l'art. 3.1 del Regolamento. Tali modifiche rappresentano le nuove sezioni (da 2 ad 8) del Registro Nazionale degli Agenti sportivi, e specificano, mediante le nuove definizioni inserite nell'art. 2, le diverse categorie di Agenti sportivi che possono operare in Italia. Ciò consente un'esposizione organica come segue:

a) Sezione Agenti sportivi: in questa prima categoria vi rientrano, da un lato, coloro che hanno ottenuto un << *titolo abilitativo nazionale* >>, ora definito all'art. 2 unicamente come il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione, ovvero – in virtù dell'equivalenza stabilita espressamente all'art. 11.5 – quello che viene ora definito come << *titolo abilitativo di vecchio ordinamento* >>, e cioè il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un Agente sportivo secondo le disposizioni della FIFA prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato il relativo esame di abilitazione, dalla FIBA e dalla FIP prima del 31 dicembre 2017;

b) Sezione Agenti sportivi stabiliti: il principale corollario delle modifiche apportate all'art. 1.1 è stato necessariamente la maggiore specificazione dello *status* degli Agenti stabiliti. In particolare, viene ora espressamente specificato che è Agente stabilito colui che è abilitato ad operare in uno Stato UE avendo superato delle << *prove equipollenti* >>, termine che ora ha una inequivocabile definizione, ovverosia quello di esame di abilitazione svolto nello stato diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale paese, inserito nella << *tabella di equipollenza* >> deliberata dal CONI (ovverosia, quello che ora viene definito come << *titolo abilitativo unionale equipollente* >>). Tuttavia, ad oggi non risulta ancora pubblicata la deliberazione di questo importantissimo documento, che dirimerà ogni dubbio circa l'equivalenza

degli esami abilitativi conseguiti in altri Stati UE;

c) Elenco degli Agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;

d) Elenco degli Agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

e) Elenco delle società di cui almeno un socio sia Agente sportivo, con l'indicazione di tutti i soci, anche se non Agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19;

f) Elenco degli Agenti sportivi domiciliati: un'altra relevantissima modifica apportata all'interno del Regolamento, che recepisce quanto indicato nel Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, riguarda gli Agenti domiciliati. Tale categoria viene ora ampliata in quanto comprende non solo gli Agenti abilitati ad operare in Stati extracomunitari, ma anche coloro che sono abilitati ad operare negli Stati UE ma in cui non vi è un << *titolo abilitativo unionale equipollente* >>. Ai sensi dei nuovi art. 21, commi 10 e 11, per poter operare in Italia, tali soggetti devono dimostrare: << (i) di avere conseguito il predetto titolo, (ii) di essere regolarmente iscritti presso i Registri di provenienza e (iii) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) >>. Prima della sottoscrizione dei mandati, tali Agenti sportivi hanno l'obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un Agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante;

g) Elenco degli Agenti sportivi che necessitano di misure compensative: questa sezione del Registro Nazionale risulta essere quella di più difficile interpretazione, alla luce del nuovo assetto regolamentare. Il Regolamento inserisce ora la definizione di << *misura compensativa* >>, ovverosia

l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale (istituto di cui però non viene ancora data ancora disciplina) o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni. Pertanto, la misura compensativa sembrerebbe proprio rivolgersi ai soggetti abilitati in uno Stato UE che però non hanno un << *titolo abilitativo unionale equipollente* >> i quali, però, come detto, possono comunque operare mediante domiciliazione in Italia. Quindi, la “*necessità*” di tali misure compensative sembrerebbe non riguardare tanto la possibilità per questi soggetti di operare *in toto* in Italia, dato che ciò sarebbe possibile grazie alla forma della domiciliazione, ma quella di operare senza necessariamente domiciliarsi. A suggerire, tuttavia, che tale elenco sembrerebbe unicamente riferirsi ai predetti soggetti che sono già iscritti all'interno del Registro Nazionale vi è l'importante eccezione in tema di domiciliazione contenuta all'art. 23 comma 1.

h) Elenco degli Agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio: oltre ad essere una delle due possibili misure compensative, l'istituto del tirocinio si pone come alternativa nel requisito posto dall'art. 13.1 lettera j) per l'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione. È proprio questa norma a dare la definizione degli Agenti presso cui svolgere il tirocinio, ovverosia l' << *Agente sportivo che eserciti l'attività effettivamente e regolarmente* >>. L'esercizio effettivo e regolare dell'attività dell'Agente sportivo è comprovato dal conferimento di << *almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale professionistica* >> ¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Medina G., *Il nuovo Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020: tutto quello che c'è da sapere*, in www.regoledelgioco.gazzetta.it.

Ulteriori novità introdotte da segnalare sono:

— Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro nazionale (art. 6): Mentre prima l'Agente sportivo doveva presentare al CONI istanza di rinnovo entro 30 giorni dall'avvenuto rinnovo dell'iscrizione nel Registro federale, oggi si prevede che l'Agente sportivo debba chiedere alla propria Federazione il rinnovo dell'iscrizione << *prima della scadenza dell'iscrizione al Registro nazionale* >>, la Federazione vi provvede entro 20 giorni, dopo di che l'Agente sportivo presenta istanza al CONI munito del certificato rilasciato dalla Federazione, di pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 250, di versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 500 e di copertura assicurativa, e infine il CONI provvede entro 30 giorni. La modifica costituisce attuazione dell'art. 9 Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, laddove specifica che l'istanza alla Federazione di rinnovo dell'iscrizione al Registro Federale debba avvenire << *prima della scadenza della durata dell'iscrizione al Registro nazionale ... nei termini e con le modalità previsti dalla federazione sportiva nazionale professionistica* >> e che allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro Federale chiede il rinnovo dell'iscrizione al Registro Nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (prima non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio;

— Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione CONI Agenti sportivi (art. 9): Al comma 1 si modifica la composizione della Commissione CONI Agenti sportivi, che passa da 9 a 5 membri, ovvero il Presidente, il vice Presidente, un esperto proposto dall'Autorità di Governo vigilante, il rappresentante CONI nel Comitato tecnico nazionale ed il dirigente dell'Ufficio Statuti e Regolamenti CONI. Al comma 2 si specifica che la Commissione svolge l'attività con l'assistenza di un segretario e che

nell'esercizio delle funzioni di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale Agenti sportivi (competente a giudicare in primo grado con provvedimenti sanzionatori le violazioni degli Agenti sportivi), gli ultimi due componenti predetti *<< sono sostituiti da due esperti, di notoria indipendenza, nominati dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente della Commissione Coni agenti sportivi >>*;

— Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale (art. 16): Si introduce al comma 3 l'indicazione per cui *<< il giudizio di idoneità alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validità biennale ed è requisito per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale >>*. Da ciò ne consegue che il candidato che abbia superato la prova generale presso il CONI potrà recarsi a sostenere la prova speciale presso la Federazione prescelta entro 2 anni dall'idoneità CONI;

— Incompatibilità e conflitto di interessi (art. 18): Tra le incompatibilità elencate dalla lett. c) del comma 3 si inseriscono *<< l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, ... o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo >>*. Al comma 5, pur mutando il *wording*, pare confermato lo spirito della previgente formulazione. Si prevede oggi che *<< con l'eccezione del corrispettivo di cui all'art. 21, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'Agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta >>*, mentre la precedente recitava *<< Fatto salvo il corrispettivo di cui all'art. 21, comma*

2, lett. d), è fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta >>: non pare in ogni caso felice la formulazione nel momento in cui abilita la possibilità in parola al ricorrere dell'ipotesi "derogatoria" prevista dall'art. 21 co. 2 lett. d), il quale prevede che << *tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'Agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto* >>, disciplinando così semplicemente l'ipotesi in cui, dopo lo svolgimento dell'attività, il calciatore fornisca il proprio assenso a che la società corrisponda per suo conto il corrispettivo all'Agente. Posto dunque che la predetta ipotesi derogatoria non si vede come possa determinare il venir meno del caso di conflitto di interessi, continua ad essere vietata la pattuizione di una percentuale sulla futura vendita quale modalità remunerativa per i servizi prestati dall'Agente sportivo. Ad ogni buon conto, il comma 6 muta in annullabilità la previgente nullità dei contratti di mandato stipulati dall'Agente sportivo in violazione dei commi 4 e 5. Viene contestualmente abrogato il previgente comma 7, ai sensi del quale << *nel caso in cui una delle situazioni di conflitto di interessi di cui al comma 4 intervenga in pendenza del rapporto contrattuale tra l'agente sportivo e l'atleta o la società sportiva, il contratto si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità* >>;

— Modalità di organizzazione dell'attività (art. 19): Al comma 4 si inserisce una previsione *ex novo* in forza della quale << *i soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da*

dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo >>: quest'ultimo inciso, riferito a << coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo >> anticipa quanto verrà successivamente evidenziato con riguardo al comma 6 dell'art. 21;

— I contratti degli Agenti sportivi (art. 21): Al comma 3 viene eliminata la previsione che rendeva necessario, in caso di redazione del mandato in una lingua UE diversa dall'italiano, il deposito anche in lingua italiana con l'espressa dichiarazione che quest'ultima era prevalente. Permane l'obbligo di deposito di una traduzione giurata. Al comma 6 si introduce una significativa novità, in quanto si prevede che *<< fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo >>* (ovvero del solo incarico conferito all'Agente sportivo e non più, come prima, del contratto di prestazione sportiva, del contratto di trasferimento o del tesseramento presso una Federazione). Al comma 8 si introducono significative novità tra cui l'obbligo di depositare il contratto di mandato presso la Federazione, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla data di stipula (eliminando il previgente riferimento, peraltro mai entrato in operatività, che imponeva il deposito entro i 20 giorni ma *<< in ogni caso prima del deposito dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento >>*), si prevede poi l'obbligo di redigere il mandato utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa Federazione sportiva nazionale professionistica. Inoltre, si introduce la previsione per cui *<< il contratto di mandato ha*

efficacia dalla data di deposito presso la federazione sportiva nazionale professionistica >>, mentre nell'impianto previgente il mandato, se depositato nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, produceva effetti da quest'ultima. Viene infine abrogata la necessità di accompagnare il deposito del mandato con il c. d. *executive summary*;

— Collegio di Garanzia dello Sport (art. 22): Mentre nel previgente impianto il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI era competente a giudicare in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione, oggi tale organo è competente a giudicare sui medesimi ricorsi quale organo di appello dopo il primo grado dinanzi alla Commissione federale e il secondo grado dinanzi alla Commissione CONI. Viene poi mantenuta la possibilità, tramite espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, di devolvere le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato nonché le relative controversie di carattere economico ad un organo diverso dal Collegio di Garanzia ¹⁶⁰;

— Responsabile Unico del Procedimento (art. 24): Viene introdotta la figura del RUP ossia colui che, nominato dal CONI, si occupa di garantire, mediante le funzioni di vigilanza, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi disciplinati dal Regolamento.

2.2. *Il Regolamento disciplinare Agenti sportivi CONI*

Oltre al nuovo Regolamento analizzato poc'anzi, il CONI, con deliberazione della Giunta Nazionale n. 128 del 14 maggio 2020, ha provveduto ad emanare il << *Regolamento disciplinare Agenti sportivi* >>.

¹⁶⁰ Nicoletta G., *Agenti sportivi: il nuovo Regolamento CONI*, in www.altalex.com.

Tale Regolamento si occupa di regolare il procedimento disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi, in attuazione del Regolamento Agenti sportivi ed in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI ¹⁶¹. Una significativa novità introdotta concerne l'impianto sanzionatorio, che risulta modificato sull'ambito della competenza. Con il nuovo Regolamento, infatti, viene introdotta la Commissione federale degli Agenti sportivi come organo giudicante di primo grado le violazioni commesse dagli Agenti sportivi ¹⁶².

Vi sono poi da segnalare delle modifiche rispetto alla previgente normativa sulle sanzioni nei confronti degli Agenti sportivi. Tra le sanzioni, viene eliminata la deplorazione, viene innalzata la sanzione pecuniaria da 5.000 euro al nuovo *range* da 10.000 euro a 100.000 euro e viene inoltre innalzata la sospensione dall'esercizio dell'attività da un massimo di 24 mesi ad un massimo di 36. Interessante notare come all'art. 5 del Regolamento *de quo*, è stato introdotto un regime sanzionatorio per le << violazioni commesse da soggetti che non siano Agenti sportivi iscritti al Registro nazionale >> ¹⁶³.

Tutto il procedimento disciplinare è regolamentato dagli art. 2 e ss. del Regolamento in analisi. Si prevede, anzitutto, che i procedimenti dinanzi

¹⁶¹ Questo è quanto stabilisce l'art. 1, comma 1, del *Regolamento disciplinare Agenti sportivi*.

¹⁶² Da ciò ne discende che la Commissione CONI Agenti sportivi non sarà più giudice di primo grado come era previsto nella precedente regolamentazione, ma assume il ruolo di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale.

¹⁶³ Tra queste vi sono ad esempio l'<< inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa, che può arrivare sino alla inibizione perpetua ... >>. Per una completa lettura delle possibili sanzioni si rimanda all'art. 5 del *Regolamento disciplinare Agenti sportivi*.

alla Commissione federale Agenti sportivi sono instaurati o con atto di deferimento del Procuratore federale o su esposto di chiunque vi abbia interesse oppure a seguito di comunicazione della Commissione CONI Agenti sportivi. Il procedimento può successivamente essere archiviato oppure si può procedere con l'istruzione. L'archiviazione è disciplinata dall'art. 3 ed è prevista nei casi in cui l'esposto risulti essere infondato oppure, se concluse le indagini, si ritiene che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio. In entrambi i casi, entro dieci giorni dall'apertura del fascicolo del procedimento, la Commissione federale Agenti sportivi dovrà comunicare alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere con l'archiviazione. Quando non si dispone l'archiviazione, la Commissione federale Agenti sportivi provvede ad informare, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini,

<< l'interessato di procedere all'incolpazione e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. L'audizione deve essere effettuata dal Presidente della Commissione federale agenti sportivi, ovvero da un componente della stessa Commissione all'uopo delegato. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi ... Qualora la Commissione federale Agenti sportivi ritenga di dover confermare la propria intenzione di sostenere l'accusa in giudizio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione dandone comunicazione all'incolpato, alla Procura Generale dello Sport e alla Commissione CONI Agenti sportivi. Nell'atto di incolpazione sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova

acquisite; nel medesimo atto di incolpazione è formulata la richiesta di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare >> ¹⁶⁴. Lo svolgimento del procedimento innanzi alla Commissione federale Agenti sportivi è svolto mediante udienza in camera di consiglio. Lo svolgimento dell'udienza - così come stabilito dal comma 2, art. 7 del Regolamento in oggetto - è regolato dal Presidente della Commissione federale Agenti sportivi o in mancanza dal vice Presidente. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Il termine per la pronuncia della decisione motivata è di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto di incolpazione, inoltre la decisione è senza indugio comunicata all'interessato, alle altre parti o Federazioni sportive nazionali eventualmente coinvolte, alla Commissione CONI Agenti sportivi e pubblicata. Come già accennato ad inizio paragrafo, l'impugnazione delle decisioni della Commissione federale è prevista esclusivamente su reclamo della parte interessata innanzi alla Commissione CONI Agenti sportivi entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione ¹⁶⁵. Va infine specificato che la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata e che non è consentita la remissione alla Commissione federale degli Agenti sportivi. Anche in questo caso la decisione è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. E' poi prevista dall'art. 10 l'impugnazione avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti sportivi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della

¹⁶⁴ Art. 4, commi 2 e 3, *Regolamento disciplinare Agenti sportivi*.

¹⁶⁵ E' bene tener presente che << *decorso il termine per proporre reclamo, la decisione della Commissione federale Agenti sportivi non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport >>, così come stabilito dall'art. 9, comma 3 del Regolamento in oggetto.*

decisione.

3. *Il Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*

Il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in data 17 aprile 2019, ha emanato, con il comunicato ufficiale n. 102/A, il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi, visto il Regolamento emanato dal CONI e visto l'art. 27 dello Statuto FIGC ¹⁶⁶.

Tale nuovo Regolamento, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti sportivi e ai principi emanati dalla FIFA, disciplina l'attività di Agente sportivo specificatamente per il settore calcistico. Come già visto in precedenza l'Agente sportivo è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; del tesseramento dei professionisti presso la FIGC.

Nel primo capitolo del Regolamento in analisi troviamo la disciplina della Commissione Federale degli Agenti Sportivi (C. F. A. S.). Tale Commissione è istituita presso la FIGC ed è formata da sette membri nominati dal Consiglio federale, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di vice Presidente, il cui mandato è fissato in quattro anni ¹⁶⁷. Le competenze della Commissione Federale degli Agenti sportivi, sono molteplici, affinché si possano meglio comprendere è utile riportare

¹⁶⁶ Il secondo comma dell'art. 27 dello Statuto FIGC, infatti, afferma che il Consiglio federale può emanare <<... *il regolamento sull'attività degli Agenti di calciatori* ... >>.

¹⁶⁷ Va sottolineato come il mandato non sia rinnovabile per più di due volte, così come stabilito dall'art. 1.1 del Regolamento in analisi.

integralmente l'art. 1.3 del Regolamento in oggetto: << *La C.F.A.S. è competente a:*

- a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento;*
- b) organizzare l'esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell'Agente Sportivo nel Registro Federale;*
- c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;*
- d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;*
- e) provvedere alla iscrizione dell'Agente al Registro Federale ed alla sua cancellazione;*
- f) provvedere all'iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale dei cittadini dell'Unione Europea abilitati all'esercizio dell'attività di Agente Sportivo in altro Stato membro e alla loro cancellazione;*
- g) deliberare, su richiesta dell'interessato, la reinscrizione nel Registro Federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi;*
- h) comunicare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro Federale ed alla sua Sezione speciale;*
- i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della F.I.G.C.;*
- l) istituire e tenere, sul delega del CONI, il registro dei contratti previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi;*

- m) proporre al Consiglio Federale, il Codice di condotta di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi;*
- n) pubblicare sul sito della F.I.G.C.:*
- i) i risultati della prova speciale per ottenere l'iscrizione nel Registro Federale dell'Agente Sportivo;*
- ii) il Registro Federale;*
- iii) la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività >> ¹⁶⁸.*

Come si può quindi notare dalla lettura del suddetto articolo, la C. F. A. S. ha competenza in praticamente tutti gli aspetti dello svolgimento dell'attività di Agente sportivo.

Va infine sottolineato, sempre in tema di Commissione Federale degli Agenti sportivi, che quest'ultima si riunisce su convocazione del suo Presidente e nel quadro dei suoi lavori e competenze, si avvale del personale amministrativo della FIGC.

3.1. Il Registro federale degli Agenti sportivi

Proseguendo con l'analisi del nuovo Regolamento FIGC, è necessario soffermarsi sul capitolo 2, poiché, tale capitolo va a disciplinare il Registro federale degli Agenti sportivi.

Il suddetto Registro è articolato in due differenti sezioni, la prima sezione per gli Agenti sportivi abilitati ad operare nell'ambito federale, mentre la seconda è dedicata agli Agenti sportivi stabiliti.

¹⁶⁸ Inoltre, l'art. 1.3 aggiunge infine che << *In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile* >>.

Ciascuna sezione del Registro deve indicare molteplici informazioni dell'Agente sportivo iscritto a tale Registro, tra cui ad esempio il nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre a tutti i dati anagrafici del soggetto, ma non solo, anche ad esempio il numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI, od anche se l'attività di Agente sportivo è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali ¹⁶⁹. Oltre a ciò, il capitolo 2 indica anche quelli che sono i requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale ¹⁷⁰.

Vanno infine sottolineati gli artt. 2.5 e 2.6 del capitolo in esame. L'art. 2.5 stabilisce che lo svolgimento dell'attività di Agente sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli Agenti sportivi, è causa di

¹⁶⁹ Per una completa lettura di tutte le informazioni che ciascuna sezione del Registro deve indicare si rimanda all'art. 2.1 del *Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*.

¹⁷⁰ Art. 2.2, *Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*: << 1) coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4., lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) del *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*;
2) coloro che non sono tesserati della F.I.G.C., non sono dirigenti, calciatori o tecnici e comunque che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, direttamente o indirettamente, di diritto o anche solo di fatto, a titolo gratuito o oneroso, cariche/ruoli/funzioni, contrassegnate da potestà decisionali;
3) coloro che non abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere, nell'ambito della F.I.G.C., o delle società ad essa affiliate, in grado di creare una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale;
4) coloro che non abbiano riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione e/o la squalifica in ambito sportivo negli ultimi tre anni per un periodo anche complessivamente superiore ad 1 anno;
5) coloro che non abbiano riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nazionale ed internazionale, la sanzione della preclusione o equivalente;
6) coloro che sono in regola con il pagamento dei diritti amministrativi e di segreteria stabiliti dalla F.I.G.C. >>.

nullità dei contratti da loro eseguiti ¹⁷¹; l'art. 2.6, invece, specifica come nonostante il titolo di Agente sportivo abbia un carattere permanente, l'iscrizione al Registro federale degli Agenti sportivi vada rinnovata annualmente presentando alla C. F. A. S. una istanza di rinnovo entro i trenta giorni precedenti la scadenza dell'iscrizione.

3.2. *La prova speciale per il conseguimento dell'abilitazione*

Come si è già visto nel capitolo 3 del seguente elaborato, coloro che vogliono svolgere l'attività di Agente sportivo sono sottoposti ad una duplice prova d'esame ¹⁷², in questo paragrafo ci si soffermerà sulla prova d'esame "*speciale*", istituita presso la FIGC e regolamentata al capitolo 3 del Regolamento in esame.

Tale prova d'esame è articolata in una prova scritta ed in seguito in una prova orale ed è indetta in due sessioni d'esame che dovranno concludersi entro la fine dei mesi di maggio e novembre.

La valutazione di questa prova è effettuata da una commissione esaminatrice formata da almeno tre membri effettivi nominati dal Consiglio federale. Fra i membri effettivi deve essere nominato un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno 5 anni e magistrati, che rivestirà il ruolo di Presidente

¹⁷¹ Va tuttavia specificato che in ragione di quanto esposto nel paragrafo 3 del precedente capitolo di tale elaborato ed in ragione dell'emanazione del nuovo Regolamento Agenti sportivi CONI, con ogni probabilità tale articolo subirà una modifica, indicando la nullità del contratto di mandato stipulato tra l'Agente sportivo ed il calciatore e non la nullità del contratto di lavoro sportivo o del tesseramento.

¹⁷² Prima di poter svolgere la prova "*speciale*" presso una Federazione sportiva professionistica, è infatti necessario aver superato la precedente prova "*generale*" di esame presso il CONI.

della commissione esaminatrice.

Merita sicuramente un cenno quello è che il programma d'esame; quest'ultimo viene pubblicato unitamente al bando disciplinante lo svolgimento della prova "*speciale*", sul sito ufficiale della FIGC ¹⁷³.

Va in conclusione specificato che l'Agente sportivo, così come stabilito dall'art. 3.5 del Regolamento in esame, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale dovrà << *frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di venti (20) ore annuali ... organizzati e/o accreditati dalla F.I.G.C. che dovrà anche stabilirne le modalità ed i programmi* >>, tale articolo nonostante la sua apparente marginalità risulta essere di grande rilevanza, poiché, la mancata certificazione dell'obbligo di aggiornamento comporterà la cancellazione dal Registro federale ¹⁷⁴.

3.3. *L'esercizio dell'attività degli Agenti sportivi stabiliti*

L'Agente sportivo stabilito, secondo l'art. 4.1 del Regolamento in esame, è il << *cittadino U.E. abilitato in altro Stato membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'attività di Agente sportivo* >>. L'Agente sportivo che ha conseguito una abilitazione a svolgere l'attività di Agente in uno Stato membro dell'Unione Europea può quindi richiedere alla C. F. A. S. l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro federale. Tale iscrizione, deve

¹⁷³ Dalla lettura del primo bando di esame emanato dalla C. F. A. S. (C. U. 001/CFAS), il programma era articolato nei seguenti argomenti: Statuto FIGC; Codice di Giustizia Sportiva FIGC; Norme Organizzative Interne FIGC sul tesseramento; Regolamento Agenti sportivi FIGC; Accordi collettivi Leghe Professionistiche / AIC / FIGC.

¹⁷⁴ La disposizione finale dell'art. 3.5 aggiunge inoltre che << *L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione al Registro federale a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività di Agente sportivo, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua* >>.

avvenire secondo i criteri descritti al successivo articolo 4.1 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi; anzitutto, il richiedente deve richiedere l'iscrizione a mezzo PEC o raccomandata, inviando l'apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale FIGC. Il modulo deve inderogabilmente contenere la seguente documentazione:

- << a) la fotocopia di documento di identità del richiedente, attestante la sua nazionalità;*
- b) la dichiarazione, che sarà anch'essa disponibile sul sito internet della F.I.G.C. (sezione Agenti Sportivi), nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI, della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A. e che si impegna a rispettare;*
- c) la dichiarazione con la quale accetta di assoggettarsi volontariamente alla giurisdizione ed ai poteri disciplinari del CONI;*
- d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.2;*
- e) marca da bollo di € 250,00 (duecentocinquanta);*
- f) il versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;*
- g) l'originale o copia conforme all'originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva calcistica*

del paese di provenienza, nella quale l'attività di Agente sportivo è regolamentata >> ¹⁷⁵.

Successivamente, la Commissione Federale degli Agenti Sportivi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda può accogliere la richiesta dell'interessato o respingerla, oppure in caso di domande incomplete può richiedere all'interessato di produrre ulteriore documentazione. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, la Commissione provvederà all'iscrizione nella sezione speciale del Registro federale senza necessità per il richiedente di dover sostenere l'esame di abilitazione ¹⁷⁶.

3.4. L'esercizio dell'attività degli Agenti sportivi

L'Agente sportivo nell'esercizio della sua attività, secondo quanto stabilito dall'art. 5.1 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi, deve *<< rispettare le disposizioni del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento CONI degli*

¹⁷⁵ I documenti previsti dalle lettere b-c-d-g devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso i predetti documenti, dovranno essere depositati anche in lingua italiana con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete.

¹⁷⁶ Inoltre, va aggiunto che, così come disciplina l'art. 4.2 del *Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*, una volta decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale *<<l'Agente sportivo stabilito in regola con tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e dal presente Regolamento, ivi compresi gli obblighi di aggiornamento di cui al precedente art. 3.5, che abbia esercitato in Italia l'attività di Agente sportivo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI, può richiedere l'iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione >>*.

Agenti Sportivi e degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni delle autorità competenti della FIFA e della UEFA >> 177.

L'esercizio dell'attività di Agente sportivo non è limitata solo alle persone fisiche, ma può avvenire anche per il tramite di una persona giuridica avente la sua sede legale nel territorio dell'Unione Europea. L'Agente che intende esercitare la propria attività per il tramite di una società deve farne richiesta alla C. F. A. S., depositando << *esclusivamente per via telematica, il modulo denominato "Dichiarazione delle Persone Giuridiche" disponibile sul sito ufficiale della F.I.G.C., unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società >> 178.*

L'attività svolta dall'Agente sportivo si configura principalmente tramite la

¹⁷⁷ L'Agente sportivo deve anche assicurarsi che il suo nome sia indicato su qualsiasi contratto derivante da un'operazione conclusa con la sua intermediazione.

¹⁷⁸ Questo è quanto stabilisce l'art. 5.2 del *Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*, ma non solo, infatti nell'appena citato articolo sono presenti anche le condizioni che la società deve soddisfare: << a) *la legale rappresentanza ed i poteri di gestione della società dovranno essere attribuiti all'Agente abilitato ad operare nell'ambito della FIGC;*
b) *l'oggetto sociale dovrà essere limitato al solo svolgimento delle attività disciplinate dal Regolamento CONI Agenti Sportivi e dal Regolamento FIGC e allo svolgimento di eventuali attività connesse o strumentali;*
c) *la maggioranza assoluta del capitale sociale della società dovrà essere detenuta esclusivamente da soci che siano Agenti abilitati ad operare nell'ambito della FIGC;*
d) *nessuno dei soci deve essere legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con soci o con soggetti comunque avanti un'influenza su società di calcio italiane o estere;*
e) *i soci non Agenti dovranno possedere e mantenere i requisiti dell'articolo 2.2;*
f) *i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto;*
g) *i soggetti non abilitati allo svolgimento dell'attività di Agente sportivo legati a qualunque titolo con la persona giuridica, potranno svolgere esclusivamente funzioni di carattere amministrativo;*
h) *versare i diritti di segreteria pari ad euro 500,00 quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro >>.*

stipulazione di un contratto di mandato, tuttavia, per l'analisi di tale istituto giuridico si rimanda al capitolo successivo.

3.5. *L'Agente sportivo per i calciatori minorenni e dilettanti*

Come si è già precedentemente accennato, solo atleti professionisti possono avvalersi dell'ausilio di un Agente sportivo, nel contesto calcistico però, meritano un particolare approfondimento quei "rapporti" tra Agenti sportivi, calciatori minorenni e calciatori dilettanti.

L'art. 5.5 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi, intitolato << *Disposizioni supplementari specifiche per i calciatori minori* >>, statuisce che nel caso in cui un contratto di mandato venga stipulato tra un Agente sportivo ed un calciatore di minore età, l'incarico dovrà essere sottoscritto non solo dal minore, ma anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o tutela legale ¹⁷⁹. In ogni caso, un calciatore di minore età non potrà essere rappresentato da un Agente sportivo prima del compimento anagrafico del sedicesimo anno di età.

In aggiunta a ciò, l'Agente sportivo che metterà in relazione trasferimenti, contratti o tesseramenti di calciatori di minore età non potrà ricevere alcun pagamento, utilità o beneficio, anzi, il contratto di mandato dovrà prevedere una specifica clausola, espressamente menzionata, la quale vieti qualsiasi tipo di remunerazione ¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Tale disposizione risulta essere in linea con l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, che hanno inquadrato il contratto di lavoro sportivo del calciatore minorenne professionista come un atto di ordinaria amministrazione, dove non è necessaria solamente la firma del calciatore minorenne, ma è necessaria anche la firma di un esercente la potestà genitoriale, così Vinella P. G., *Il tesseramento sportivo del minore*, in www.filodiritto.com.

¹⁸⁰ Nel caso in cui vi sia una violazione di ciò, l'accordo tra le parti sarà considerato nullo e costituirà una violazione disciplinare.

Per quel che concerne il rapporto tra Agente sportivo e calciatore dilettante, occorre soffermarsi sull'art. 5.6 del più volte citato Regolamento, titolato << *Disposizioni specifiche per il calciatore dilettante* >>. Tale articolo statuisce che << *gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista* >>, sulla base di ciò si può quindi desumere che un calciatore dilettante non possa avvalersi dei servizi di un Agente sportivo, se non nel caso in cui il calciatore debba trasferirsi presso un club professionistico oppure debba sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo professionistico

181.

3.6. *La remunerazione degli Agenti sportivi*

Altra tematica di grande rilevanza è quella che riguarda la remunerazione degli Agenti sportivi, accuratamente disciplinata dall'art. 5.8 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi.

Innanzitutto occorre specificare che qualsiasi remunerazione dovuta all'Agente sportivo deve essere corrisposta esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, inoltre, i termini di pagamento del corrispettivo e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento devono essere contenute nel contratto di mandato stipulato tra l'Agente sportivo ed il calciatore (o club). Il contratto di mandato deve quindi << *specificare*

¹⁸¹ Tuttavia, è consuetudine che nelle categorie dilettantistiche si utilizzi una scrittura privata tra calciatori ed Agenti, attraverso la quale quest'ultimi ottengano un potere di rappresentanza. Tale circostanza, in ogni caso, è ampiamente vietata dalla normativa federale.

l'ammontare della remunerazione prevista per l'Agente sportivo, che può essere stabilita o in una somma forfettaria ovvero in una percentuale calcolata sul reddito complessivo lordo del calciatore o sui valori della transazione >>.

Merita maggiore attenzione il caso in cui vi sia una opzione percentuale, il Regolamento sopracitato infatti, specifica che in tale caso le parti possono fare riferimento a criteri ben precisi, che sono:

<< a) l'ammontare totale della remunerazione dovuta all'Agente sportivo per l'assistenza fornita a un calciatore o a un club ... non dovrà eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;

b) l'ammontare totale del corrispettivo dovuto all'Agente sportivo per l'assistenza fornita ad un club per la finalità di cui al punto ... non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento >>.

Inoltre, *<< nessun corrispettivo è dovuto all'Agente sportivo da parte di un calciatore o di un club qualora il calciatore sottoscriva un contratto ai minimi federali >>* ¹⁸².

Infine, la retribuzione dell'Agente sportivo potrà essere corrisposta solo dopo che quest'ultimo abbia trasmesso il contratto di mandato alla C. F. A. S. a mezzo PEC ¹⁸³.

¹⁸² Così come stabilito dall'art. 5.9 del *Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*.

¹⁸³ Va ulteriormente precisato che entro il 31 dicembre di ogni anno, i club ed i calciatori sono tenuti a comunicare alla C. F. A. S. i corrispettivi erogati ad Agenti sportivi in forza dei mandati sottoscritti. La mancata comunicazione costituirà una violazione disciplinare comportando una segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Capitolo V

L'AGENTE SPORTIVO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

SOMMARIO: 1. L'inquadramento giuridico della figura di Agente sportivo nell'ordinamento statale; 1.1. L'Agente sportivo come mediatore; 1.2. Il contratto di agenzia e l'Agente sportivo; 1.3. L'Agente sportivo tra rappresentanza e prestazione d'opera intellettuale; 1.4. Il controverso rapporto tra la figura di Avvocato e di Agente sportivo; 2. L'Agente sportivo quale soggetto interno dell'ordinamento sportivo; 2.1. La domanda di iscrizione al Registro federale; 2.2. Il contratto di mandato sportivo: natura, struttura ed effetti; 3. La responsabilità dell'Agente sportivo nella giustizia statale e nella giustizia sportiva.

1. L'inquadramento giuridico della figura di Agente sportivo nell'ordinamento statale

Una delle questioni più problematiche attinenti alla figura di Agente sportivo è senz'altro costituita dal suo inquadramento giuridico nell'ordinamento statale ¹⁸⁴. L'inquadramento nell'ordinamento statale di tale figura risulta essere rilevante affinché si possa comprendere quale sia la

¹⁸⁴ Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 57.

disciplina applicabile per quanto non previsto dalla normativa sportiva. L'*excursus* che segue si svilupperà dunque in una ricerca della disciplina civilistica applicabile alla figura di Agente sportivo.

1.1. L'Agente sportivo come mediatore

La forma primordiale dell'attività di Agente sportivo è sicuramente riconducibile nelle forme della mediazione, ovvero nell'opera di intermediazione, priva di risvolti assistenziali in fase di definizione del contratto, tra le società sportive e gli atleti. L'attività di mediazione è disciplinata dagli art. 1754 ss. c. c., il mediatore, ai sensi del codice è così definito: << *colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza* >>. Orbene, soffermandosi ad una prima lettura dell'appena citata disposizione, si può subito notare come la figura di Agente sportivo non sia riconducibile a quella di mediatore, in ragione del fatto che l'Agente sportivo, secondo la disciplina sportiva, deve stipulare un contratto di mandato (rappresentanza) con la parte che sta assistendo per la conclusione dell'affare. Inoltre, il mediatore non agisce nell'interesse di una delle parti, ma si limita a svolgere una attività di intermediazione al fine di concludere l'affare, l'Agente, invece (salvo i casi in cui si trovi ad agire nell'interesse di più parti ¹⁸⁵) cura gli interessi di una sola parte. Ulteriore differenza tra le due figure in esame è quella che concerne la retribuzione. Il mediatore, secondo quanto stabilito dall'art. 1755, comma 1, del c. c., ha diritto alla

¹⁸⁵ L'Agente sportivo può agire nell'interesse di più parti, a patto che vi sia il consenso scritto di tutte le parti, così come stabilito dall'art. 21, comma 2 del *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*.

provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, l'Agente invece può essere retribuito esclusivamente dalla parte con cui ha stipulato il contratto di mandato.

1.2. Il contratto di agenzia e l'Agente sportivo

Proseguendo con la ricerca della disciplina civilistica applicabile alla figura di Agente sportivo, occorre ora soffermarsi sul contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 ss. c. c.. L'art. 1742 del c. c., stabilisce che *<< col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata >>*. Il confronto tra la figura dell'Agente civilistico e quella dell'Agente sportivo ha alcune analogie. In *primis*, entrambi i contratti sono a tempo determinato: due anni è la durata del contratto di mandato sportivo, *ex art. 21, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi*, mentre il contratto di agenzia può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Ulteriore analogia è che per entrambi i contratti si prevede l'obbligo di agire con lealtà e buona fede: così è chiarito dall'art. 17, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi ¹⁸⁶ e parimenti dall'art. 1746 c. c. per il contratto di agenzia. Nonostante tali analogie, non è possibile inquadrare la figura di Agente sportivo in quella dell'Agente, così come disciplinato dal codice civile, questo poiché, vi è in primo luogo una importante differenza per quel che riguarda il rinnovo del contratto; il comma 1, dell'art. 1750 c. c., prevede che il contratto di agenzia giunto alla sua scadenza, divenga a tempo indeterminato se

¹⁸⁶ Art. 17, comma 2, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*: *<< Gli Agenti sportivi devono operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza >>*.

continua ad essere eseguito anche dopo la scadenza. Tale previsione non è assolutamente riscontrabile nella disciplina sportiva, infatti, l'art. 21, comma 5, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, recita quanto segue: << *Il contratto (di mandato) non può essere rinnovato in via tacita* >>¹⁸⁷. In secondo luogo, ulteriore rilevante differenza è costituita dalla necessità di forma scritta *ad substantiam* dell'incarico conferito all'Agente sportivo¹⁸⁸, a fronte della necessaria forma *ad probationem* richiesta per il contratto di agenzia.

Ulteriori riflessioni sorgono con riguardo ad un'eventuale trasposizione in ambito calcistico dell'obbligo per l'Agente sportivo di operare in una zona determinata. Si può a riguardo osservare come tale clausola potrebbe eventualmente accedere con facilità alla fattispecie dell'incarico conferito da una società sportiva, ipotizzando l'incarico dell'Agente a trattare calciatori su determinati mercati internazionali, mentre più difficile, ma non impossibile, sarebbe la medesima eventualità in presenza di incarico conferito da un calciatore, ipotizzando che l'Agente agisca per conto del calciatore solo con società sportive localizzate in determinate zone¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Tale disposizione viene ulteriormente confermata dalla disciplina federale, precisamente all'art. 5.4 del *Regolamento FIGC degli Agenti sportivi*.

¹⁸⁸ Art. 21, comma 2, *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*: << *A pena di nullità, il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta ...* >>

¹⁸⁹ Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 63.

1.3. *L'Agente sportivo tra rappresentanza e prestazione d'opera intellettuale*

La principale funzione dell'Agente sportivo è sicuramente quella di prestare un'attività di consulenza a favore degli atleti durante le trattative e di curare i loro interessi durante la loro carriera. Tenendo ben presente quanto appena detto, sul piano giuridico vi è la necessità di conferire all'Agente sportivo un "potere", in assenza del quale egli non potrebbe operare a favore del suo assistito. Soffermandosi sulla disciplina sportiva, l'espressione di tale "potere" è rinvenibile nel contratto di mandato sportivo che l'Agente sportivo deve stipulare con gli atleti o le società sportive per la quale deve svolgere la sua attività. Passando alla disciplina civilistica occorre analizzare la disciplina della rappresentanza, per comprendere se l'incarico conferito all'Agente sportivo sia riconducibile all'esercizio di un potere rappresentativo o meno. In linea generale, le parti di un contratto sono le stesse che prendono parte al rapporto giuridico patrimoniale da costituire, regolare o estinguere *ex art. 1321 c. c.* Laddove però vi sia una eccessiva complessità nel rapporto giuridico patrimoniale è possibile che il soggetto titolare del rapporto giuridico (rappresentato o *dominus*) deleghi ad un soggetto terzo (rappresentante) iniziative o decisioni ¹⁹⁰. Nella rappresentanza, quindi, il rappresentato, conferisce ad un soggetto terzo il potere di rappresentarlo mediante un atto di procura, facendo sì che il rappresentante possa svolgere uno o più atti giuridici in nome e per conto

¹⁹⁰ Secondo autorevole dottrina tale sostituzione costituisce l'*ubi consistam* dell'istituto della rappresentanza, la quale può essere conferita o dalla effe o dal rappresentato, in Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, ESI editore, Napoli, 2007, p. 1019.

proprio e possa fare i propri interessi ¹⁹¹. Terminata tale analisi, si può quindi affermare che l'attività di Agente sportivo sia riconducibile alla fattispecie della rappresentanza? In realtà no, questo poiché anzitutto il codice civile ha disciplinato l'istituto della rappresentanza con la c. d. “*interpretazione ristretta*”, secondo la quale, la gestione dell'attività, pur avvenendo nell'interesse altrui, sia condotta in nome proprio, dato che il sostituto non dichiara di agire in nome altrui e quindi l'altruità dell'interesse non appare immediatamente all'esterno ¹⁹². In aggiunta va sottolineato che il rappresentante che riceve la procura per un'attività, non è obbligato a gestire l'affare in nome e per conto del rappresentato, con la conseguenza che quest'ultimo non avrà alcuna garanzia. Tuttavia, per ovviare a ciò e per vincolare il rappresentante occorre stipulare un contratto in base al quale la gestione dell'affare in nome e per conto diviene obbligatoria. Di norma, tale contratto è il mandato, mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per l'altra ¹⁹³. Da quanto detto ne deriva che, l'Agente sportivo, secondo la disciplina sportiva, può svolgere la sua attività solo nel caso in cui gli venga conferito l'incarico dal suo assistito, in forza dell'art. 21, comma 1, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi

¹⁹¹ << Dal punto di vista del rappresentato è quindi necessaria una autorizzazione, in mancanza della quale la spendita del suo nome sarebbe illecita; dal punto di vista del rappresentante tale autorizzazione si risolve nell'attribuzione del potere di spendere il nome altrui di fronte ai terzi, cioè in un potere di agire; dal punto di vista del terzo, infine, l'autorizzazione fonda la legittimazione del rappresentante in via sostitutiva. Lo stesso fenomeno, riguardato da diversi punti di vista, costituisce quindi una autorizzazione, un potere di agire, una legittimazione sostitutiva >>, così Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, ESI editore, Napoli, 2007, p. 1020.

¹⁹² Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 66.

¹⁹³ Art. 1703 c. c..

¹⁹⁴. Tale incarico, assume la veste, del più volte citato, contratto di mandato sportivo. L'attività svolta dall'Agente sportivo, dunque, è inquadrabile nella disciplina giuridica del contratto di mandato senza rappresentanza *ex art.* 1705 c. c., poiché, l'Agente svolge la propria attività per conto, ma non anche in nome dell'assistito ¹⁹⁵.

Nonostante si sia arrivati a tale conclusione, occorre segnalare come parte della dottrina ¹⁹⁶ abbia proposto l'inquadramento della suddetta attività nel campo di applicazione dell'art. 2230 del c. c. (prestazione d'opera intellettuale). In primo luogo va notato che l'Agente sportivo (soprattutto alla luce della riforma del 2018 e di quanto esposto nell'intero elaborato) svolge un'attività professionale c. d. "*protetta*", essendo quest'ultima caratterizzata da un esercizio limitato ai soli soggetti iscritti nel Registro nazionale degli Agenti sportivi. In secondo luogo l'attività di Agente sportivo è costituita da un'obbligazione di mezzi e non di risultato, posto che l'Agente sportivo << *deve garantire all'assistito il massimo impegno per conseguire un determinato risultato ... ma non è obbligato a garantire al proprio assistito l'effettiva stipula di un determinato contratto con una determinata società e ad una precisa retribuzione ... , pertanto l'Agente deve ritenersi responsabile nei confronti del proprio assistito solo per eventuale negligenza nell'espletamento del proprio mandato, oppure per colpa grave o dolo* >> ¹⁹⁷. A fornire ulteriore supporto a tale inquadramento

¹⁹⁴ Art. 21, comma 1, *Regolamento CONI Agenti sportivi*: << *Un Agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto ...* >>

¹⁹⁵ Colantuoni L., *Contratti sportivi ed in ambito sportivo*, CUSL, Milano, 2005, sez. 9, pag. 3.

¹⁹⁶ In particolare Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, IERI editore, Roma, 2004, p. 272.

¹⁹⁷ Si esprime in questi termini Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, IERI editore, Roma, 2004, p. 274.

vi sono infine altri tre fattori: il primo è il carattere intellettuale della prestazione, vista la necessaria conoscenza, da parte dell'Agente, delle normative sportive e degli istituti del diritto sportivo; il secondo è il carattere infungibile della prestazione ¹⁹⁸; il terzo, invece, è la totale discrezionalità dell'Agente sportivo nella scelta dei mezzi e del *modus operandi* ritenuti più opportuni per lo svolgimento della sua attività.

1.4. Il controverso rapporto tra la figura di Avvocato e di Agente sportivo

Cenni particolari li merita il rapporto che intercorre tra la figura di Avvocato e la figura di Agente sportivo.

Dopo anni di interpretazioni ondivaghe e di soluzioni provvisorie, si è (forse) giunti a mettere un punto fermo in ordine al problema di compatibilità tra l'esercizio della professione forense e attività di Agente sportivo ¹⁹⁹. Orbene, con apposito quesito, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone ha interrogato il C. N. F. (Consiglio Nazionale Forense) al fine di comprendere se l'Avvocato regolarmente iscritto ad un albo territoriale possa essere o meno contemporaneamente iscritto anche nel Registro nazionale degli Agenti sportivi e, se eventualmente, la simultanea iscrizione sia compatibile con l'esercizio della professione forense.

Il C. N. F., con parere del 13 febbraio 2019, ha così risposto << ... *alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel registro degli Agenti sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere*

¹⁹⁸ Dato che il conferimento dell'incarico è un atto "*intuitus personae*", cioè l'Agente non può farsi sostituire da altro Agente nell'espletamento dell'attività, in Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 73.

¹⁹⁹ Battelli E., *Diritto privato dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2019, p. 49.

della continuità e della professionalità >>. Alla luce di tali considerazioni, si può quindi affermare che rappresenterebbe una violazione deontologica la circostanza per cui un Avvocato si limitasse a fare unicamente l'Agente sportivo. Inoltre, la risposta del C. N. F. sul quesito posto, rappresenta un'ulteriore conferma dell'assoluta compatibilità tra la professione di Avvocato e quella di Agente sportivo ²⁰⁰.

Tuttavia, vanno effettuate ulteriori precisazione sul tema, proprio alla luce delle recentissime FAQ (*Frequently Asked Questions*) introdotte sul sito ufficiale del CONI ²⁰¹. Il CONI, è infatti intervenuto per fornire ulteriori delucidazioni sul rapporto tra le due professioni; per quel che riguarda l'esame di abilitazione, è stato chiarito che *<< Ai sensi degli artt. 1, comma 373 L. 205/2017 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 23.03.2018 gli Avvocati e, in generale, tutti i soggetti che non siano muniti di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 devono superare l'esame di abilitazione ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti sportivi >>. Per quel che riguarda invece la disposizione contenuta all'art. 1, comma 373 della Legge 205/2017 e all'art. 7 del DPCM del 23.3.2018, ovvero << ... agli sportivi professionisti e alle società affiliate ad una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge ... >>*, il CONI ha affermato che è riconosciuto agli Avvocati iscritti nel relativo Albo l'intervento *<< alla conclusione dei contratti di cui all'art. 1, punti i) e ii) del Regolamento Coni Agenti sportivi, esercitando le competenze proprie dell'avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio*

²⁰⁰ Gallovich G., *L'iscrizione al registro Agenti sportivi non è incompatibile con quella all'Albo forense*, in www.ilprocuratoresportivo.it.

²⁰¹ FAQ rinvenibili all'indirizzo <https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/professioni-sportive/faq-agenti-sportivi.html>.

cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico >>.

Va infine fatto cenno alle possibili problematiche deontologiche derivanti dallo svolgimento dell'attività di Agente sportivo da parte di un Avvocato. Una prima problematica è rappresentata dal patto quota lite, derivante dal secondo comma dell'art. 25 del Codice Deontologico Forense, il quale prevede che *<< sono vietati i patti con i quali l'Avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa >>*. Va infatti considerato che il compenso percepito dall'Agente sportivo risulta essere una percentuale calcolata sul contratto concluso, in tale ottica, quindi, l'Avvocato/Agente sportivo non potrebbe percepire un pagamento in tale misura. Una seconda, forse ancor più rilevante, problematica concerne il conflitto di interessi che potrebbe venire a crearsi durante una trattativa. E' infatti permesso agli Agenti sportivi di curare gli interessi sia della società sportiva che dell'atleta. Per un Avvocato/Agente sportivo, la problematica sorge dai commi 1 e 3 dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense poiché quest'ultimi prevedono che *<< l'Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale ... Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico >>*.

2. *L'Agente sportivo quale soggetto interno dell'ordinamento sportivo*

Questione di particolare rilevanza è quella che concerne il riconoscimento o meno in capo all'Agente sportivo dello *status* di soggetto interno all'ordinamento sportivo.

Orbene, anzitutto è utile richiamare la sentenza del TAR Lazio n. 33428/2010, ove è espressamente affermato, con riguardo all'Agente sportivo, che *<< non è affiliato né tesserato, né legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla Federazione sportiva (FIGC), ma svolge un'attività che il giudice comunitario ²⁰² ha definito come periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport >>*.

Inoltre, a supporto di tale tesi, vi è una ulteriore sentenza, sempre del TAR Lazio, ancor più recente ²⁰³, in cui viene affermato che *<< ... il punto è che né gli agenti di calcio né tanto meno l'associazione che li rappresenta possono inquadrarsi nei soggetti suindicati (tesserati FIGC), non potendo essi considerarsi come "soggetti comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo" solo perché tenuti ad una serie di adempimenti nei confronti della FIGC per svolgere la loro attività e perché soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali obblighi ... perciò l'agente di calciatori non è affiliato né è legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC, ma è un libero professionista... >>*.

Alla luce di quanto esposto, sorge però un interrogativo: perché, se l'Agente sportivo non è un soggetto tesserato (e quindi non è un soggetto facente parte in maniera diretta all'ordinamento sportivo) può essere sottoposto a sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva nazionali ed internazionali?

²⁰² Corte giust. CE, 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza CE, 26 gennaio 2005.

²⁰³ TAR Lazio n. 06623/2017, in www.dirittocalcistico.it.

La risposta a tale quesito la si avrà nel successivo paragrafo ²⁰⁴.

2.1. La domanda di iscrizione al Registro federale

La FIGC, come si è in precedenza accennato, è una Federazione sportiva che non riconosce lo *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo all'Agente sportivo. Tuttavia, occorre soffermarsi su un particolare documento introdotto proprio dall'ultima riforma sulla figura di Agente sportivo. Tale documento, intitolato << *Domanda di iscrizione al Registro federale degli Agenti sportivi* >> deve essere redatto da qualsiasi Agente sportivo voglia svolgere la sua attività presso la FIGC. Nel suo contenuto è indicato che l'Agente sportivo deve *in primis* << *impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statuarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, della FIGC, della FIFA e della UEFA* >> deve inoltre << *impegnarsi a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della FIGC ... prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza* >>.

Ma non solo, poiché, nella seconda parte del documento *de quo*, è indicato che l'Agente sportivo deve, espressamente, dichiarare di voler << *sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del CONI, della FIGC,*

²⁰⁴ Va tuttavia specificato che alcune Federazioni sportive nazionali, tra cui la FIT, FIP, FIPAV, FIDAL e FPI assegnano espressamente all'Agente sportivo la qualifica di tesserato. Ad esempio, la FIDAL, nelle << *Norme per il tesseramento degli Agenti/Assistenti degli Atleti* >>, all'art.1 qualifica l'Agente/Assistente degli Atleti come << *una persona tesserata che presta opera di assistenza o mandato con o senza rappresentanza a favore e nell'interesse di atleti maggiorenni tesserati per Associazioni o Società affiliate e li indirizza negli impegni agonistici stagionali da effettuarsi sul territorio italiano, secondo i principi e i limiti di cui alle presenti norme* >>. A rigor di logica, è sicuramente da preferire la soluzione attuata dalle Federazioni sportive sopracitate, invece che quella della FIGC, che assoggetta gli Agenti ai dover tipici dei tesserati, senza al contempo riconoscerli lo *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo.

della FIFA e della UEFA nonché al potere disciplinare dei medesimi ... autorizzare sin d'ora il CONI, la FIGC, la FIFA e la UEFA a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti e di darne altresì comunicazione alla FIFA per le finalità regolamentari >>. Nella disposizione appena citata è possibile trovare la risposta al quesito posto nel precedente paragrafo.

2.2. Il contratto di mandato sportivo: natura, struttura ed effetti

Il rapporto che si instaura tra l'Agente sportivo ed il suo assistito è regolamentato dal contratto di mandato sportivo, quest'ultimo è il contratto col quale una parte, denominata mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, denominata mandante. Anche alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, si può giungere a tale affermazione poiché l'Agente sportivo, al pari del mandatario, agisce nell'interesse della parte dalla quale riceve l'incarico e non si limita a favorire la stipulazione del contratto, ma egli stesso partecipa alla negoziazione ²⁰⁵. Dal punto di vista della struttura, il contratto di mandato sportivo, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere determinati requisiti "*minimi*" stabiliti dall'art. 20, comma 2, del

²⁰⁵ Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2018, p. 132.

Regolamento CONI degli Agenti sportivi ²⁰⁶.

L'appena citato Regolamento, al comma 7 del medesimo art. 20, ha inoltre delegato alle Federazioni sportive nazionali professionistiche ulteriori disposizioni relative alla struttura ed al contenuto del contratto di mandato sportivo. Tale delega (ed autonomia) la si può riscontrare anche nell'art. 5.4 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi, tale articolo disciplina che:

<< Il mandato dell'Agente sportivo deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi:

- a) i termini di pagamento del corrispettivo;*
- b) le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo;*
- c) il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo;*
- d) le clausole di risoluzione ed eventuali penali >>.*

Va inoltre precisato che il contratto di mandato stipulato dall'Agente

²⁰⁶ Tali requisiti sono: *<< a) le generalità complete delle parti contraenti;*
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
d) il corrispettivo dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione di uno degli esercenti la potestà genitoriale o dell'esercente la tutela legale o la curatela legale;
f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte >>.

sportivo è di regola senza rappresentanza, sebbene alcuni regolamenti federali denominino tale contratto come << *contratto di rappresentanza* >> e prevedano che lo stesso possa essere con o senza rappresentanza ²⁰⁷. Infine, il contratto in esame può contenere una clausola di esclusiva e non può essere rinnovato in via tacita ²⁰⁸. Per quel che riguarda, invece, il sorgere di eventuali controversie aventi oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli Agenti sportivi, esse, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva ²⁰⁹.

3. La responsabilità dell'Agente sportivo nella giustizia statale e nella giustizia sportiva

Giunti al termine di questo elaborato, uno dei concetti chiave, che si deve aver compreso, è sicuramente quello secondo cui la figura dell'Agente sportivo è sottoposta alla giurisdizione di due ordinamenti giuridici, da una parte quello statale e da una parte quello sportivo. Da quanto affermato ne deriva che l'Agente avrà una responsabilità configurabile sia dinanzi agli organi di giustizia statale, sia dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Orbene, per quel che riguarda la responsabilità dell'Agente sportivo all'interno dell'ordinamento statale, occorre soffermarsi in particolare sul

²⁰⁷ Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2018, p. 132.

²⁰⁸ Così dispongono rispettivamente i commi 4 e 5 dell'art. 21 del *Regolamento CONI degli Agenti sportivi*.

²⁰⁹ Art. 54, comma 3, *Codice di Giustizia Sportiva CONI*: << *Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado* >>.

profilo della responsabilità penale. Infatti, un primo ambito in cui è possibile riscontrare profili penali dell'attività dell'Agente sportivo è quello del *doping* ²¹⁰.

La somministrazione e l'assunzione di sostanze dopanti è infatti una fattispecie penalmente rilevante ai sensi della Legge n. 376/2000 ²¹¹.

Oltre che in materia di *doping* vi sono anche altre fattispecie penalmente rilevanti potenzialmente connesse all'attività di Agente sportivo. Tra queste vi è sicuramente il reato di truffa, di cui all'articolo 640 c. p., l'Agente potrebbe infatti indurre in errore, con raggiri o mistificazioni, il suo assistito, riuscendo così ad ottenere un ingiusto profitto. L'Agente potrebbe inoltre rispondere del reato di appropriazione indebita, di cui all'articolo 646 c. p., che punisce chiunque, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropri di denaro di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso ²¹². O, ancora, l'Agente sportivo potrebbe rispondere di reati quali falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c. p.); falsità in scrittura privata (art. 485 c. p.) e falsità di fogli in bianco (art. 489 c. p.). Infine, l'Agente potrebbe essere ipoteticamente chiamato a rispondere del reato di patrocinio e consulenza infedele, disciplinato dall'articolo 380 c. p. ²¹³.

Per quel che riguarda invece la responsabilità dell'Agente sportivo

²¹⁰ Il linea del tutto generale con il termine doping si indica la pratica relativa all'assunzione di sostanze o alla sottoposizione a trattamenti, volti a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo dell'atleta al fine di potenziare le sue prestazioni agonistiche, in Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 92.

²¹¹ Legge 14 dicembre 2000, n. 376 << *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping* >>, in G. U. 18 dicembre 2000, n. 294.

²¹² Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007, p. 94.

²¹³ Tale reato si verifica quando il patrocinatore venga meno ai suoi doveri professionali recando un danno al cliente.

all'interno dell'ordinamento sportivo, come si è già spiegato nel paragrafo 2.1. di questo capitolo, l'Agente nel momento in cui richiede l'iscrizione al Registro federale dichiara espressamente di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione degli organi della giustizia sportiva nazionali ed internazionali. L'Agente sportivo è inoltre sottoposto alle sanzioni irrogate dalla Commissione Agenti sportivi *ex art. 10 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi*. Tale articolo afferma infatti che la Commissione << *adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 20 comma 1* >>. L'Agente sportivo che contravviene ai propri doveri, quindi, potrebbe rispondere di sanzioni quali:

<< *a) censura;*

b) sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 100.000,00 euro;

c) sospensione dell'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;

d) radiazione dal Registro >> ²¹⁴.

²¹⁴ Art. 1, comma 4, *Regolamento disciplinare Agenti sportivi*.

Riflessioni conclusive

Con il presente elaborato si è cercato di fornire un'analisi accurata attorno alla figura di Agente sportivo. A tal fine, si è proceduto, per fasi, ad una analisi dettagliata dalla sua nascita fino ad oggi; si è giunti alla conclusione che l'Agente sportivo risulta essere di assoluta rilevanza nell'attuale *sport industry*, poiché, oltre a fornire un supporto e una tutela agli atleti, assume un'importanza determinante anche dal punto di vista giuridico.

La riforma iniziata con la Legge di bilancio 2018 è, sicuramente, un concreto passo avanti verso il corretto funzionamento del sistema, che negli ultimi anni, si era visto venir riempito sempre di più da soggetti privi di alcuna preparazione in materia.

Il mondo del calcio, ma più in generale il mondo dello Sport, ha sempre più bisogno che gli “attori” facenti parte a tale mondo siano figure preparate e professionali.

L'Agente sportivo, come si è cercato di trasmettere tramite l'elaborato, è una figura che deve possedere grandi competenze in svariati settori del diritto, conoscere le normative federali nazionali ed internazionali ed avere inoltre competenze manageriali e di negoziazione non indifferenti.

In base a quanto detto, a parere di chi scrive, risulta assolutamente sensata la scelta di una reintroduzione dell'esame abilitativo, proprio al fine di verificare le competenze sopracitate.

Lo Sport, mai come negli ultimi anni, non ha bisogno di improvvisazione, ma di competenza e preparazione.

Bibliografia

Battelli E., *Diritto privato dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2019.

Bianchi D'Urso F., Vidiri G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport, 1982.

Carnelutti F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in Riv. dir. proc., 1953.

Cataliotti J. C., *Procuratore Sportivo*, Mursia Editore, Milano, 2018.

Cesarini Sforza W., *Il diritto dei privati*, Milano, ristampa, 1963, originariamente in Riv. it. sc. giur., 1929.

Cesarini Sforza W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in Foro it., 1933.

Colantuoni L., *Contratti sportivi ed in ambito sportivo*, CUSL, Milano, 2005.

Compensi Procuratori sportivi FIGC 1.1.2018 - 31.12.2018 consultabile su <https://www.figc.it/media/86088/serie-a-dato-economico-aggregato-società-2018.pdf>.

Dell'Olio M., *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in Dir. lav., 1998, I.

De Silvestri A., *La c. d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004.

Di Francesco M., *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci editore, Bari, 2007.

Di Nella L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999.

Di Nella L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in Riv. dir. sport., 1998.

FIFA *Intermediaries in International Transfers 2018 edition* consultabile su <https://www.fifatms.com/data-reports/reports/>.

Foggia A., *L'agente dei calciatori: nascita, evoluzione e attualità*, Bradipolibri editore, Torino, 2011.

Furno C., *Note critiche di giochi, scommesse, arbitraggi sportivi*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952.

Gallovich G., *L'iscrizione al registro Agenti sportivi non è incompatibile con quella all'Albo forense*, in www.ilprocuratoresportivo.it.

Gallovich G., *L'attesa riforma del 2018: come cambia la professione del Procuratore Sportivo*, in www.ilprocuratoresportivo.it.

Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, ESI editore, Napoli, 2007.

Ghera E., *Diritto del lavoro*, Bari, 2002.

Giacomardo L., *I Tar...tecipanti al campionato*, in *Diritto & Giustizia*, n. 36, 8 ottobre 2005, inserto speciale.

Giannini M. S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949.

Giannini M. S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958.

Greppi E., Vellano M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2010.

Ichino P., *Il contratto di lavoro*, Milano, 2000.

Kelsen H., *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966.

Kelsen H., *La dottrina pura del diritto*, Einaudi editore, Torino, 1952.

Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2018.

Lubrano E., *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in www.studiolubrano.it.

Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, IERI editore, Roma, 2004.

Maietta A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Giappichelli editore, Torino, 2016.

Marani Toro I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.

Mazzoni G., *Dilettanti e professionisti*, in Riv. dir. sport., 1968.

Medina G., *Il nuovo Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020: tutto quello che c'è da sapere*, in www.regoledeglioco.gazzetta.it.

Nicolella G., *Modificato il DPCM 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi*, in www.gabrielenicolella.it.

Nicolella G., *Agenti sportivi: il nuovo Regolamento CONI*, in www.altalex.com.

Pedilarco E., *Regolamento FIFA e diritto comunitario della concorrenza*, in Riv. dir. pub. comp. eu., 2005.

Persiani M., *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982.

Politi F., *Diritto pubblico*, Giappichelli editore, Torino, 2018.

Porzia V., *L'agente sportivo*, S4M edizioni, Roma, 2018.

Rescigno G. U., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1994.

Romano S., *L'ordinamento giuridico*, Torino, 1966.

Rossi G., Tessari A., *The professionalization of the sport agents: cartels, networks and enterprises within the football industry in a comparative perspective, 1950s- 2010.*

Sandulli P., Sferrazza M., *Il giusto processo sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2015.

Sanino M., Verde F., *Il diritto sportivo*, Cedam Editore, Padova, 2011.

Selinsky V., Rizzo F., *Activité des agents de joueurs: la réglementation FIFA validée par la TPICE*, in *Revue lamy de la concurrence, droit, économie, régulation*, 2006, VI.

Spadafora M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli editore, Torino, 2012.

Spagnoli G., *Il procuratore sportivo*, Bradipolibri editore, Torino, 2005.

Stincardini R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. dir. ec. Sport*, vol. IV, fasc. 3, 2008.

Vidiri G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002.

Vidiri G., *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993.

Vinella P. G., *Il tesseramento sportivo del minore*, in www.filodiritto.com.

Giurisprudenza

Accordo Collettivo FIGC, LNP e AIC consultabile su www.assocalciatori.it.

Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., I, 1990.

Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., I, 1978.

Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in Giur lav., 1953, I.

Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro it., 1961, I.

Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in Riv. dir. sport., 1963.

Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in Riv. dir. sport., 1971.

Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in Giust. civ. Mass., 1996.

Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Giust. Civ., 1994, I.

Codice Deontologico Forense.

Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Codice Civile.

Codice Penale.

Collegio di Garanzia dello Sport S.U., 24 gennaio 2020, n. 7.

Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in Foro it., 1996, III.

Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 525, in www.giustamm.it.

Corte d'appello di Lecce, 31 gennaio 1959, in Foro it. Rep, 1959, voce Sport, n. 7.

Costituzione della Repubblica Italiana.

Decreto Legislativo 14 luglio 1978, n. 367.

Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018.

Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 << *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* >>.

Legge 23 marzo 1981, n. 91 << *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti* >>.

Legge 17 ottobre 2003, n. 280 << *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva* >>.

Legge 14 dicembre 2000, n. 376 << *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping* >>.

Legge 4 agosto 1978, n. 430 << *Conversione del Decreto Legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti alle Federazioni di categoria* >>.

NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC).

Norme FIDAL per il tesseramento degli Agenti/Assistenti degli Atleti.

Pret. Milano, 7 luglio 1978, in Foro it., 1978, II.

Regolamento Agenti sportivi CONI del 14 maggio 2020.

Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

Regolamento disciplinare Agenti sportivi CONI.

Regolamento FIFA sul rapporto con gli Intermediari.

Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori.

Regolamento FIGC degli Agenti sportivi.

Regolamento FIGC per Agenti di calciatori del 2001.

Regolamento FIGC per i servizi di Procuratore sportivo.

Statuto FIFA consultabile su www.fifa.com.

Statuto FIGC consultabile su www.figc.it.

TAR Lazio n. 06623/2017, in www.dirittocalcistico.it.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea consultabile su www.eur-lex.europa.eu.

Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, 26 gennaio 2005, T-193/02 consultabile su www.eur-lex.europa.eu.

Trib. Firenze, in Foro it. Rep., 1961, voce Sport, n. 17.

Trib. Ravenna, 14 settembre 1994, in Foro it., I, 1995.